

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO DI CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DEL COMUNE DI JESOLO. LEGGE 160/2019 ART. 1

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 istituisce e disciplina nel territorio del Comune di JESOLO l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente regolamento definisce la procedura amministrativa di rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza, di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista, o in difformità delle stesse.
3. In presenza di regolamenti che disciplinano procedimenti amministrativi per il rilascio di concessioni e autorizzazioni amministrative che hanno attinenza alle fattispecie oggetto del presente regolamento, si applicano le diverse disposizioni quando non incompatibili con il presente regolamento.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il canone patrimoniale disciplinato dal presente regolamento è dovuto al Comune di Jesolo.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, si considera la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.
3. Fermo restando quanto disposto al comma 1, tutte le attività di gestione, di accertamento e riscossione del canone di cui al presente regolamento, possono essere affidate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a un concessionario iscritto all'Albo istituito, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 446/1997 ovvero ad altri soggetti idonei ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 del d.lgs. 446/97.
4. Ai sensi del comma 818 del citato articolo 1 della legge n. 160/2019, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 3 - Soggetto obbligato al pagamento

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione rilasciata ai sensi delle disposizioni previste nel presente regolamento o dal soggetto che ha reso la dichiarazione, ove prevista, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

TITOLO II - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

CAPO I - PRESUPPOSTO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE E TIPOLOGIE

Art. 4 - Presupposto del canone in caso di occupazione di suolo pubblico

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico indisponibile e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, comprese le servitù di pubblico passaggio ai sensi del codice civile.
2. Il canone è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva. In presenza di più soggetti, occupanti in maniera abusiva, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
4. Nel presente Regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art. 5 - Tipologia di occupazioni

1. Ai fini del presente regolamento le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono classificate permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata superiore all'anno. La durata della concessione non potrà essere superiore a 10 anni.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata non superiore all'anno, anche se ricorrenti e derivanti da un atto di concessione rilasciato per più annualità.
4. Alle occupazioni permanenti si applicano le tariffe annuali.
5. Alle occupazioni temporanee si applicano le tariffe giornaliere.
6. Le occupazioni di suolo pubblico con stand e gazebo a scopo promozionale comportanti o meno attività di vendita, purché quest'ultima sia limitata nel tempo ed esclusivamente finalizzata all'oggetto della promozione, relative alle piazze individuate nell'allegato D, sono preventivamente autorizzate, con parere annuale della Polizia Municipale, esclusivamente nei posteggi individuati nello stesso documento. Le occupazioni a carattere promozionale e politico con superficie superiore a quella preventivamente autorizzata dalla Polizia Municipale o collocate in aree diverse da quelle previste nell'allegato D, dovranno seguire l'iter amministrativo previsto dall'art. 18. Sono comunque vietate le occupazioni promozionali durante i mercati settimanali nell'area mercatale. Le occupazioni a carattere politico, anche se ricadenti su aree disciplinate nell'allegato D, non potranno avvenire in concomitanza con manifestazioni, iniziative ed eventi a carattere pubblico.

Art. 6 - Determinazione del canone

1. Il canone è determinato assumendo a riferimento la tariffa standard annuale e la tariffa standard giornaliera, disciplinata dai commi 826 e 827 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 in base ai seguenti parametri:
 - a) alla durata dell'occupazione;
 - b) alla superficie, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) alla tipologia e finalità dell'occupazione;
 - d) alla zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenuto conto del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e

sottostanti, le strade e le aree del Comune sono classificate in 6 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento (allegato A), in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

3. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete al Consiglio Comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti alla categoria più analoga.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade e/o aree classificate in differenti categorie, il canone viene determinato applicando a ciascuna occupazione la tariffa corrispondente alla classificazione della relativa strada e/o area occupata.
5. Il canone è, altresì, graduato in relazione alle diverse tipologie di occupazione a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa, del tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione, e della durata.
6. Le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici sono definite dalla giunta comunale.
7. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il coefficiente relativo al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliere, per i giorni di occupazione.
8. La misura dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari ove previsto dalla legge, con arrotondamento per eccesso alla cifra intera salvo quanto disposto dall'articolo di disciplina delle esenzioni in ordine alla misura delle superfici.
9. La superficie assoggettata al canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
10. Le superfici eccedenti i 1.000 mq, sia per le occupazioni temporanee che per le permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
11. Per le occupazioni per l'esecuzione di lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, data la difficoltà di determinare di volta in volta la durata dell'occupazione e l'effettiva superficie da occupare, qualora il richiedente non sia in grado di fornire tali dati si considera, in caso di lavori di piccola entità, una durata di giorni 3 ed una superficie forfetaria di mq. 30 così determinata:
 - una macchina operatrice..... mq. 10,00;
 - mucchi terra e materiale di risulta mq. 10,00;
 - attrezzature varie mq. 10,00.
12. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento, sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.
13. Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.
14. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (TAXI) nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie di un posto auto. Se gli spazi riservati ai taxi sono ubicati in aree appartenenti a categorie diverse, ai fini del conteggio del canone va considerata la categoria con la tariffa più alta.
15. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni di qualsiasi genere, la superficie tassabile è data dall'intera area su cui si svolge la manifestazione.
- 15-bis. Per le occupazioni di Bike Sharing a flusso libero date in concessione la superficie tassabile è la somma degli ingombri dei singoli mezzi e la tariffa è calcolata su base forfetaria.
16. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
17. Le occupazioni permanenti realizzate da privati con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, diverse da quelle di cui all'art. 17, sono assoggettate al canone rapportato ai metri lineari.
18. Per le occupazioni che non rientrano nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, il canone si applica alla superficie risultante dall'atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 7 - Arredo urbano su suolo pubblico

1. Ai pubblici esercizi, esercizi di vicinato, panificatori, imprenditori agricoli attività artigianali quali gelaterie, pizzerie al taglio, rosticcerie e simili, è consentita l'occupazione del suolo pubblico con esposizione direttamente sul suolo solo durante gli orari di apertura dei negozi, mediante l'utilizzo di una delle seguenti figure tridimensionali non luminose: cono gelato, cuochi, spicchio pizza, lavagnette menù. In tali casi l'occupazione del suolo pubblico dovrà essere adiacente ai prospetti dell'esercizio commerciale, rispettare l'articolo 20 del codice della strada ovvero le regole in presenza di ZTL, non recare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale e non potrà superare le seguenti dimensioni:
 - ingombro 50 cm. x 50 cm. e altezza massima 170 cm.
2. Le installazioni devono essere amovibili, non infisse al suolo e devono essere realizzate nel rispetto delle regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti, non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, parti poco visibili o mal posizionate, tali da costituire fonte di pericolo. Le installazioni dovranno essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche. Per garantire il pubblico decoro, il concessionario è obbligato alla manutenzione dei manufatti e degli elementi di arredo nonché alla loro pronta sostituzione in caso di deterioramento, nel rispetto del progetto approvato.
3. E' consentito alle attività commerciali, artigianali e di somministrazione (negozi, bar, ristoranti, pizze al taglio, ecc.) di posizionare addobbi natalizi di pregio senza che gli interessati debbano inoltrare comunicazione/dichiarazione, nel rispetto delle condizioni di seguito stabilite:
 - a) gli addobbi potranno essere posizionati nello spazio antistante l'esercizio commerciale, il pubblico esercizio o l'attività artigianale in adiacenza al suolo pubblico, su marciapiede (è escluso il sedime stradale) per una profondità massima di esposizione, comprensiva di suolo e soprassuolo, che non superi i 50 cm. di profondità. Sono ammesse corsie moquette di colore rosso in corrispondenza dell'ingresso dell'attività. Gli addobbi devono avere la dichiarazione di conformità UE;
 - b) il periodo di occupazione inizia dal 20 novembre dell'anno e termina il 10 gennaio successivo;
 - c) gli addobbi installati non dovranno in alcun modo essere di intralcio allo svolgimento di qualsivoglia attività istituzionale dell'Amministrazione;
 - d) l'occupazione non dovrà ostacolare il transito pedonale;
 - e) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni a persone e/o cose dovrà essere garantito il rispetto dell'articolo 20 del codice della strada con particolare riferimento al comma 3;
 - f) il titolare dell'attività commerciale, del pubblico esercizio o dell'attività artigianale che aderisce all'iniziativa ed installa su suolo pubblico un qualsivoglia addobbo, è direttamente responsabile di tutti i danni eventualmente ad esso riconducibili.L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di far rimuovere, con oneri a carico dell'esercente, gli addobbi non ritenuti confacenti.
4. Le installazioni di cui al presente articolo sono esenti dal canone di occupazione del suolo pubblico. Per quanto riguarda il canone relativo ai messaggi pubblicitari si applica quanto previsto dalla disciplina delle esenzioni di cui all'articolo 34.
5. Prima di esporre l'installazione rientrante nel comma 1, il titolare dell'esercizio deve presentare mediante Suap o direttamente al comune accedendo al portale - istanze online, apposita dichiarazione di conformità al rispetto del presente articolo, allegando immagine del mezzo e planimetria con indicato il posizionamento. L'omissione della dichiarazione comporta occupazione abusiva con applicazione delle indennità e sanzioni previste dal presente regolamento e commisurate sul canone dovuto in assenza di esenzione.

Art. 7-bis - Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali

1. Tutte le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio sono autorizzate in stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene, il rispetto del verde, il pubblico decoro, l'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di commercio.
2. La Giunta Comunale può definire apposite regole per il rilascio di occupazioni con strutture di cortesia finalizzate a migliorare il decoro urbano. A tal fine possono essere ammessi, a titolo esemplificativo, porta biciclette e fioriere. Inoltre, l'atto di Giunta dovrà indicare i criteri e le caratteristiche delle strutture che

verranno autorizzate.

3. Le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi.
4. Le occupazioni temporanee di suolo pubblico finalizzate alla vendita sono concesse unicamente ai pubblici esercizi che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione delle occupazioni di suolo pubblico inserite nell'ambito di fiere ed eventi comportanti vendita di prodotti.
5. Per le occupazioni da parte di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande l'occupazione con tavoli e sedie potrà essere effettuata compatibilmente con le norme del Codice della Strada salvaguardando i pedoni, siano essi seduti ai tavoli o in transito, dal traffico veicolare con protezioni quali dissuasori di sosta, fioriere, nuove strutture di arredo, parapetti, ecc. poste a margine dello spazio occupato.
6. Qualora gli esercenti intendano proteggere le occupazioni con ombrelloni o copertura di altra foggia aventi carattere precario, facilmente amovibili e non ancorati al suolo, potranno farlo a condizione che l'altezza minima di questi dal suolo non sia inferiore a ml. 2,00 al fine di evitare danni ai pedoni che transitano sui marciapiedi; in ogni caso le coperture non dovranno mai compromettere la visibilità. L'Amministrazione comunale ha facoltà, per motivi di estetica e decoro ambientale, di determinare con apposita deliberazione, sia le caratteristiche che il colore degli ombrelloni e simili.
7. Le occupazioni possono essere realizzate di norma solo nello spazio antistante il pubblico esercizio cui afferiscono, in area non separata da attraversamento stradale rispetto all'unità locale in cui si trova l'esercizio stesso, salvo casi di strade pedonali, strade chiuse o a bassa percorrenza di veicoli a condizione che non si determini pericolo per i pedoni o intralcio alla circolazione.
8. L'area di occupazione dovrà corrispondere di norma alla proiezione del fronte dell'unità locale dell'esercizio in cui è ubicata l'attività. In via eccezionale potrà essere valutata l'occupazione di aree confinanti o adiacenti allo spazio come individuato nel precedente comma.
9. Per le occupazioni con strutture denominate Dehor si rinvia alle norme presenti nell'allegato B del presente Regolamento intitolato "Disciplinare di attuazione del regolamento comunale per l'applicazione del canone unico di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione ed esposizione pubblicitaria - Arredi strutturati - Dehor su suolo pubblico.

Art. 8 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili, quando non esente, può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Art. 9 - Occupazioni del sottosuolo e mediante serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua prevista al comma 826 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, è ridotta a un quarto e graduata mediante appositi coefficienti moltiplicatori.
2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 10 - Esenzioni di legge per le occupazioni di suolo

1. Ai sensi del comma 833 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, sono previste le seguenti esenzioni dal canone di occupazione:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di

- trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore ad un'ora;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita, disciplinati dall'apposito regolamento dell'arte di strada.

Art. 11 - Ulteriori esenzioni e riduzioni per le occupazioni di suolo

1. Ai sensi della lettera f) del comma 821, articolo 1, della Legge 160/2019, sono definite le seguenti ulteriori esenzioni:
 - a) le occupazioni da Società a prevalente partecipazione del Comune per l'erogazione di servizi pubblici a favore dell'ente stesso, da Enti Religiosi per esercizio di culti ammessi nello Stato, le occupazioni di parcheggi pubblici qualora affidati in concessione a società interamente possedute dal Comune di Jesolo;
 - b) le pensiline per attesa autobus, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere, le cassette postali, gli specchi parabolici, i monumenti commemorativi;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - e) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate con tende o simili, fisse o retrattili;
 - f) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - g) le occupazioni per chiusura di porzioni di sedime stradale per ragioni di sicurezza pubblica, di igiene o di pubblica moralità nonché per agevolare la tutela del patrimonio artistico o storico di proprietà pubblica;
 - h) le occupazioni permanenti effettuate con i passi carrabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli costruiti lungo gli argini dei fiumi e dei canali, nonché gli accessi in genere compresi quelli pedonali;
 - i) le occupazioni temporanee e permanenti effettuate con tende retrattili, comprese quelle poste a fronte di esercizi pubblici/commerciali;
 - j) le occupazioni riferite alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a condizione che le medesime risultino dal titolo concessorio. Nell'eventualità che dette opere non superino poi il successivo collaudo, l'ufficio competente alla riscossione del canone effettuerà il recupero del Canone;
 - k) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - l) le occupazioni realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti su beni demaniali o patrimoniali del Comune stesso;
 - m) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - n) le occupazioni per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative patrocinate dal Comune, quando non sia prevalente l'attività di vendita, nonché gli enti non commerciali non aventi finalità di lucro, ai sensi della normativa vigente;
 - o) le occupazioni con vasche biologiche, impianti fognari e di pretrattamento e depurazione in genere;
 - p) occupazioni da parte di esercizi commerciali e artigianali e pubblici esercizi situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e qualora gli stessi impediscano l'esercizio dell'attività, limitatamente al periodo di impedimento. L'esenzione dal canone dovrà essere accertata e deliberata dalla Giunta Comunale al fine di circoscrivere l'area interessata;
 - q) le occupazioni con contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
 - r) le occupazioni realizzate per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

2. Ai sensi della lettera f) del comma 821, articolo 1, della Legge 160/2019, sono definite le seguenti ulteriori riduzioni:
 - a) riduzione 30% per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività, attrazioni e giochi dello spettacolo viaggiante per il periodo 1° aprile - 30 settembre;
 - b) riduzione 80% per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività, attrazioni e giochi dello spettacolo viaggiante per il periodo 1° ottobre - 31 marzo.

CAPO II - TARIFFA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

Art. 12 - Tariffa standard annuale

1. La tariffa standard annua in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare, è pari a euro 40,00, prevista per i comuni con oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000 ed è graduata mediante l'applicazione dei coefficienti disciplinati dal successivo articolo 16.
2. La tariffa standard annua, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, può essere modificata in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 13 - Tariffa standard giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è pari a euro 0,70, prevista per i comuni con oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000 ed è graduata mediante l'applicazione dei coefficienti disciplinati dal successivo articolo 16.
2. La tariffa standard giornaliera, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, può essere modificata in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 14 - Calcolo del canone di occupazione

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione.
2. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione. Nel caso di occupazioni permanenti che iniziano o cessano nel corso dell'anno, il canone è dovuto per i mesi di effettiva occupazione considerando mese intero le frazioni di mese superiore a 15 giorni.
3. Per le occupazioni giornaliere il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione.

Art. 15 - Esclusione del canone di occupazione

1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico.
2. La tariffa per la diffusione dei messaggi pubblicitari per le fattispecie di cui al comma 1 è graduata anche in ragione dell'articolazione del territorio comunale.

Art. 16 - Coefficienti per le tipologie di occupazioni di suolo pubblico

1. Ai fini della determinazione della tariffa di occupazione le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in n. 6 categorie come definite nell'allegato E al presente regolamento. La tariffa standard è graduata mediante i seguenti coefficienti primari di competenza del Consiglio comunale:
 - a) la tariffa ordinaria annuale per le occupazioni permanenti è pari alla tariffa standard annuale di euro 40,00 moltiplicata per il coefficiente 0,60;
 - b) la tariffa ordinaria giornaliera per le occupazioni temporanee è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,70 moltiplicata per il coefficiente 0,69;
 - c) la tariffa ordinaria annuale per le occupazioni del sottosuolo e mediante serbatoi è pari alla tariffa standard ridotta a $\frac{1}{4}$.
2. Per la determinazione del canone rispetto alle categorie stradali e alla tariffa del comma 1 si stabilisce che:
 - a) alla categoria I si applica la tariffa ordinaria;
 - b) alla categoria II si applica la tariffa ordinaria nella misura del 90%;
 - c) alla categoria III si applica la tariffa ordinaria nella misura del 82%;
 - d) alla categoria IV si applica la tariffa ordinaria nella misura del 77%;
 - e) alla categoria V si applica la tariffa ordinaria nella misura del 51%;
 - f) alla categoria VI si applica la tariffa ordinaria nella misura del 26%.
3. Al fine di compensare la sottrazione dell'area all'uso pubblico e definire il valore economico delle occupazioni, la giunta comunale, salvo che per il primo anno di istituzione del canone, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, definisce le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori secondari rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici nel valore compreso tra:
 - 0,05 e 8 per la tariffa annuale compresa quella relativa al sottosuolo;
 - 0,01 e 10 per la tariffa giornaliera.
4. Per le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici e installazioni di antenne su suolo pubblico, la tariffa è determinata dalla giunta in ragione delle condizioni di rilascio della concessione, con la possibilità di applicare un coefficiente fino a 1000 rispetto alla tariffa ordinaria. L'occupazione realizzata attraverso l'installazione di impianti di cui al periodo precedente è soggetta al canone patrimoniale commisurato alla superficie occupata espressa in mq. I contratti di concessione in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza
5. In caso di mancata approvazione entro i termini di legge, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
6. Per l'anno 2021 di istituzione del canone, i coefficienti e le tariffe sono approvate dal Consiglio comunale mediante l'allegato E del presente regolamento.

Art. 17 - Tariffa per le occupazioni relative a servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria pari a 1,50 euro in caso di popolazione fino a 20.000 abitanti ovvero 1 euro in caso di abitanti superiori. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

CAPO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 18 - Istanze per occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. Ferme restando le competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare istanza online tramite il Portale del Comune di Jesolo.
3. La conclusione del procedimento deve rispettare i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza. In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.
4. La domanda deve essere presentata in bollo e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio o area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora per le occupazioni temporanee la durata non sia espressa in ore la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione, da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (es: disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali; ecc.). Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
6. L'istanza di modifica di un'occupazione già autorizzata, segue la procedura sopra descritta. In caso di rinnovo o nei limitati casi di proroga delle occupazioni esistenti, in luogo dell'istanza, è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
7. L'istanza deve essere sempre presentata, anche in caso di esenzione dal pagamento del canone, al fine di ottenere il titolo concessorio.
8. Per le occupazioni che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
9. In caso di domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta, nonché il numero di protocollo nel caso in cui le richieste vengano presentate nello stesso giorno, fermo restando la priorità delle occupazioni effettuate per motivi di pubblico interesse.
10. Le richieste di occupazione temporanea per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative a carattere politico devono realizzarsi entro e non oltre i 40 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta (compresi i giorni festivi). Al fine di garantire a tutti i movimenti politici la possibilità di occupare degli spazi pubblici per l'esercizio della propria attività politica non possono essere richieste più di tre occupazioni, in luoghi diversi, per lo stesso giorno.
11. I titolari di pubblici esercizi, già titolari di autorizzazione di occupazione temporanea realizzata nell'anno precedente, potranno allegare all'istanza di nuova occupazione apposita autodichiarazione di conformità ai contenuti della concessione dell'anno immediatamente precedente, in sostituzione della planimetria.
12. La domanda deve essere presentata:
 - a) almeno 30 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione per le occupazioni temporanee;
 - b) almeno 60 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione per le occupazioni permanenti;

- c) almeno 10 giorni prima (compresi i giorni festivi) della data in cui si intende iniziare l'occupazione solo ed esclusivamente per manifestazioni o iniziative a carattere politico, da realizzarsi sulle aree di cui all'allegato D e purché sia stato rilasciato parere preventivo annuale da parte della Polizia Locale.
13. I provvedimenti di concessione permanente hanno durata massima 10 anni e sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
 14. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
 15. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
 16. La domanda di rinnovo o di proroga della concessione/autorizzazione deve contenere anche gli estremi della concessione/autorizzazione originaria.
 17. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in corso costituisce motivo di diniego al rinnovo o alla proroga della concessione/autorizzazione.
 18. Ai fini dell'individuazione dell'organo competente all'adozione dell'atto a rilevanza esterna, si rinvia all'assetto organizzativo adottato dall'ente in merito alla competenza amministrativa degli uffici, disponibile sul sito del Comune di Jesolo.
 19. In ragione di particolari situazioni emergenziali, la Giunta comunale può disciplinare procedure amministrative semplificate di occupazione del suolo pubblico, nel rispetto delle norme relative alle imposte erariale, del codice della strada e delle norme relative alla tutela ambientale e paesaggistica.

Art. 19 - Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la dichiarazione, laddove prevista, di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni trenta. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.
2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta una somma pari a euro 25,00.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per il parere relativamente alla viabilità e al rispetto delle disposizioni previste dal codice della strada e agli altri uffici competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
5. Per le occupazioni da parte dei movimenti politici che si realizzano nelle aree individuate nell'allegato D, il Comando di polizia Locale può rilasciare un parere annuale che attesta l'idoneità dell'occupazione ai sensi del vigente Codice della Strada.
6. Le domande per le occupazioni da parte dei pubblici esercizi che rimangono invariate rispetto all'anno precedente, presentate dal titolare dell'esercizio con apposita autodichiarazione, non necessitano dei consueti pareri e saranno trasmesse al Comando di Polizia Locale per le opportune verifiche.
7. In caso di lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori rilasciata dall'Ufficio Tecnico, funge anche da concessione/autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico e potrà essere rilasciata solo previo pagamento del relativo canone, se dovuto.
8. Le occupazioni effettuate da attività economiche di pronto intervento per i casi di necessità e urgenza, inferiori all'ora, sono soggette a una autorizzazione annuale non frazionabile con applicazione di tariffa

forfettaria. Le occupazioni di cui al presente comma sono ammesse solo in caso di necessità e urgenza e tenute al rispetto delle norme previste in materia di circolazione stradale e delle prescrizioni individuate nell'atto di autorizzazione.

9. Le occupazioni effettuate dagli artisti di strada sono disciplinate dall'apposito allegato al presente regolamento denominato "Regolamento comunale per la disciplina dell'arte di strada" - Allegato C;
10. Su proposta del Dirigente, il rilascio dell'atto di concessione può essere subordinato al rilascio di parere favorevole della Giunta Comunale, qualora lo richiedano l'importanza e la durata dell'occupazione.
11. Il responsabile del procedimento può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
12. L'ammontare della garanzia è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
13. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.
14. Il servizio competente potrà rilasciare la concessione, contenente le eventuali norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione, solo dopo l'avvenuto pagamento del canone e delle spese di istruttoria, se dovute.
15. Le concessioni sono inviate telematicamente dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
16. Il richiedente deve essere in possesso del titolo concessorio prima dell'inizio dell'occupazione. Esse sono efficaci alle condizioni previste nel titolo e le relative occupazioni sono consentite, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se vi provvede in data successiva, fermo restando l'importo calcolato sulla base dell'istanza.
17. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
18. In caso di lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché di servizi comunali che abbiano necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali si dovrà darne preventiva comunicazione al competente ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri servizi coinvolti. Resta comunque necessaria l'ordinanza in caso di modifica della viabilità veicolare.
19. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate.

Art. 20 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. In tale situazione l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e presentare la domanda di concessione in sanatoria, allegando documentazione attestante il carattere d'urgenza, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione.
 - b) dare immediata comunicazione alla Polizia Locale dell'occupazione effettuata che indicherà eventuali prescrizioni.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva con la conseguente applicazione dell'indennità e delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 21 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le concessioni permanenti e temporanee possono essere rinnovate su richiesta del titolare, mediante istanza presentata prima della scadenza ai fini del rilascio di un nuovo atto. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
3. La proroga in linea di principio non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
4. L'istanza di proroga deve essere presentata almeno dieci giorni prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro cinque giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta. Per le occupazioni permanenti il canone non è dovuto a decorrere dal mese successivo alla comunicazione di disdetta.

Art. 22 - Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione a terzi. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni causati al Comune e/o ai terzi dall'utilizzo della concessione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
 - eseguire a propria cura e spese tutti i lavori necessari per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione. In mancanza vi provvede il Comune, previa diffida ad adempiere, con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
 - custodire la concessione comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibire il titolo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione, il titolare deve darne immediata comunicazione al Comune che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - versare il canone alle scadenze previste e conservare la documentazione del pagamento da esibire su richiesta;
 - mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo occupato e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva.

Art. 23 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'eventuale diverso ammontare del canone, in relazione alla variazione dell'occupazione.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 24 - Decadenza ed estinzione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione e delle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) il trasferimento a terzi della concessione, salvo quanto disposto all'art. 22 del presente regolamento;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Accertata una delle cause di cui al comma 1, l'ufficio interessato comunica le contestazioni al titolare della concessione, prefiggendogli un termine, non minore di dieci e non superiore a venti giorni, ai fini della regolarizzazione. Scaduto il termine senza che il titolare abbia risposto, l'ufficio competente ordina l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni fino alla scadenza originaria della concessione decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Art. 25 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) le occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta dichiarazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. Dall'occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata.
4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'autorità preposta può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I - PRESUPPOSTO DEL CANONE PUBBLICITA' E TIPOLOGIE

Art. 26 - Presupposto del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Il canone è dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero dal soggetto che ha effettuato la dichiarazione ove prevista, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Art. 27 - Determinazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
3. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

8. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
9. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
11. Le tipologie pubblicitarie sono classificate in:
 - a) *pubblicità ordinaria*. Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non compreso nelle altre categorie pubblicitarie. È compresa in questa fattispecie anche la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi;
 - b) *pubblicità effettuata con veicoli*. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno dei veicoli in genere, di uso pubblico o privato. È compresa in questa fattispecie anche la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto;
 - c) *pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni*. Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di sistemi luminosi, o a proiezione luminosa, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile. È compresa in questa fattispecie anche la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose, con schermi o pareti riflettenti;
 - d) *pubblicità varia*. Pubblicità effettuata mediante:
 - striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, manifestini;
 - palloni frenati e simili;
 - distribuzione, anche con veicoli di volantini o di altro materiale pubblicitario o persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - apparecchi amplificatori e simili.
12. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla superficie convenzionale di un metro quadrato a persona.
13. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione ed è commisurata ad un metro quadrato convenzionale ad apparecchio.

Art. 28 - Individuazione dei mezzi pubblicitari ai sensi del codice della strada

1. Il presente articolo elenca i mezzi pubblicitari individuati dall'articolo 47 del regolamento di attuazione del Codice della strada. Ai fini della definizione delle dimensioni, delle caratteristiche e ubicazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari nonché delle caratteristiche di luminosità si rinvia alla disciplina contenuta nel regolamento di attuazione del codice della strada.
2. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per propria luce, né per luce indiretta.
4. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi

natura ed emergenze naturali.

5. Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.
6. Si considera “striscione, locandina e stendardo” l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
7. Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi, o similari) recanti uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
9. Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta.

Art. 29 - Pubblicità temporanee

1. Ai fini del presente Regolamento per impianti pubblicitari temporanei si intendono quei mezzi quali lo striscione, la locandina, lo stendardo, il segno orizzontale reclamistico e gli impianti temporanei di pubblicità e/o propaganda - aventi carattere di provvisorietà, ossia una durata espositiva non superiore a 3 mesi rinnovabile di altri 3 mesi.
2. Si definisce “impianto temporaneo di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
3. Su aree pubbliche o aperte all'uso pubblico del territorio comunale è ammessa l'installazione di mezzi pubblicitari così come definiti al comma 1. L'esposizione e la collocazione di locandine, striscioni, stendardi o qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità è consentita per la promozione di manifestazioni, spettacoli, eventi, iniziative o attività di carattere commerciale e non, che abbiano esclusivamente finalità promozionali e/o di offerte a carattere limitato nel tempo, specificato nel messaggio pubblicitario (periodo di tempo di svolgimento dello spettacolo, manifestazione, evento, promozione e/o offerta). La collocazione dei mezzi pubblicitari esterni viene determinata con provvedimento della Polizia Locale.
4. Se di carattere non lucrativo, locandine, striscioni e stendardi possono riportare, oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo, manifestazione o evento, anche il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.
5. Laddove il messaggio pubblicitario sia finalizzato ad attività lucrative, l'esposizione di striscioni è ammessa limitatamente alle disponibilità di spazi di volta in volta accertate. In caso di richieste eccedenti tale disponibilità, verrà comunque data priorità agli striscioni a carattere non lucrativo.
6. L'utilizzo di striscioni non è consentito per veicolare propaganda di carattere politico o ideologico.
7. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi collocati all'interno del centro abitato, non si applicano le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari, fatto salvo quanto previsto al riguardo dal vigente Codice della Strada.
8. Il bordo inferiore degli striscioni e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia su strade urbane che extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,2 mt. rispetto al piano della carreggiata.
9. Le prescritte autorizzazioni per pubblicità temporanea, effettuata con striscioni, locandine o altri manufatti mobili, finalizzata a pubblicizzare eventi o manifestazioni promosse o patrocinate dall'amministrazione

comunale od organizzate da privati, saranno di volta in volta rilasciate dal dirigente competente, con le relative prescrizioni.

Art. 30 - Limitazioni e divieti per i mezzi pubblicitari

1. Fermi restando i divieti e le limitazioni previste dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, la diffusione dei messaggi pubblicitari deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti in materia di decoro.
2. I mezzi pubblicitari luminosi, compresi quello a luce indiretta, devono essere installati nel rispetto delle norme relative all'inquinamento luminoso.
3. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico è limitata a casi eccezionali, da autorizzare di volta in volta e per tempi e orari limitati. Nell'atto di autorizzazione potranno essere posti limitazioni orarie e, nel caso di uso di veicoli, di percorsi.
4. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.
5. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) è vietata l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta; è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.
6. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti sulle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale, e solo quando reclamizzi manifestazioni o spettacoli nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni previste nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
7. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni, oltre che autorizzata, dovrà anche essere specificamente disciplinata dall'Amministrazione Comunale.
8. Monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile e governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, possono essere autorizzati, dal presente Regolamento, a condizione che:
 - a) venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza e la circolazione stradale;
 - b) i messaggi vengano spenti entro le h. 23,00 e riaccesi non prima delle h. 8,00 del giorno successivo, se in regime di orario solare, ed entro le h. 24,00 e riaccesi non prima delle h. 7,00 del giorno successivo, se in regime di orario legale e, comunque, previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), della Legge Regionale 7 agosto 2009 n. 17 (Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso);
 - c) i cartelli e altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono avere un periodo di variabilità non inferiore a 3 (tre) minuti sia in posizione trasversale che parallela al senso di marcia.
9. E' fatto, in ogni caso, divieto di messaggi che riproducano filmati di qualsiasi forma e genere di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati per la trasmissione in diretta o differita dei programmi degli stessi.
10. Le insegne informative o pubblicitarie possono essere installate di norma solo in corrispondenza dell'attività che si intende reclamizzare; potranno essere prese in considerazione iniziative collettive e di associazioni di categoria o enti pubblici, da valutare caso per caso.
11. Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono, a giudizio dell'ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento.
12. Per la circolazione stradale sono vietati i filmati, le immagini e quant'altro visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che ingenerino confusione, distrazione e che non garantiscano il controllo del mezzo come richiamato dall'articolo 141 comma 2 del Codice della Strada. Per cui i mezzi pubblicitari luminosi devono essere regolati da modalità e tempi certi.

Art. 31 - Piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (articolo 23 del decreto legislativo n. 285/1992 e articoli da 47 a 59 del D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche).
2. La superficie complessiva degli impianti e mezzi pubblicitari indicati al primo comma del presente articolo sarà quantificata nel piano generale degli impianti.
3. Il piano generale degli impianti individua le tipologie di impianti autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie.
4. Ai fini del presente articolo si richiama il piano generale degli impianti pubblicitari approvato dal comune con deliberazione n. 312 del 9 agosto 2005 che definisce i seguenti piani settoriali:
 - Segnaletica turistico/alberghiera;
 - Arredo urbano;
 - Grandi impianti – poster;
 - Cartellonistica stradale;
 - Pubbliche affissioni;
 - Impianti pubblicitari su demanio marittimo in coerenza con il piano particolareggiato dell'arenile.

Art. 32 - Divieti

1. Nel centro abitato le distanze previste dall'art. 51 dei D.P.R. 16/12/1992 n. 495 sono ridotte sulle strade urbane di quartiere (di tipo E) e locali (F), come di seguito indicato:
 - m. 20 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali semafori e intersezioni;
 - m. 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
 - m. 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi (cunette) o convessi (dossi).
2. La distanza di mt. 20 dai segnali stradali, semafori e intersezioni, a giudizio dell'Ente, può essere ridotta fino a mt. 12 a condizione che i mezzi pubblicitari non interferiscano con l'avvistamento e la visibilità della segnaletica stradale. Detta distanza può essere ulteriormente ridotta, nei casi di particolari configurazioni dei luoghi, da valutarsi di volta in volta. In questi casi i manufatti pubblicitari dovranno essere installati in posizione parallela al flusso veicolare, al di fuori della sede stradale e, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 - Codice della Strada, non dovranno costituire pericolo o intralcio alla circolazione delle persone invalide.
3. Le preisegne di esercizio, così come individuate dall'art. 48 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S. e le frecce direzionali possono essere installate anche in corrispondenza di intersezione a condizione che siano posizionate in maniera autonoma, non interferiscano con l'avvistamento e la visibilità della segnaletica stradale e comunque non costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione delle persone invalide, così come stabilito dall'art. 23 comma 1 del Codice della Strada.
4. Gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e le transenne parapetonali così come indicati dall'art. 51 comma 8 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 – Regolamento di Attuazione del C.d.S. possono essere installati anche in corrispondenza di intersezione, in modo parallelo al flusso veicolare, a condizione che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Codice della Strada.
5. La distanza dal limite della carreggiata per il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari, è fissata in mt. 1,5. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale, in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di un manufatto pubblicitario, già esistano ad una distanza inferiore a mt. 1,5 dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, recinzioni, lampioni della pubblica illuminazione, filari di alberi di altezza non inferiore a mt. 3, è ammesso il posizionamento del mezzo pubblicitario in allineamento con la costruzione fissa, il muro, la recinzione, i lampioni o i tronchi degli alberi, a condizione che lo stesso non interferisca con l'avvistamento e la visibilità della segnaletica stradale e comunque non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione delle persone invalide e dei pedoni in generale. Limitatamente alle transenne parapetonali, queste possono essere installate a filo della carreggiata, in posizione parallela al flusso veicolare.

Art. 33 - Esenzioni di legge per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Ai sensi del comma 833 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019, sono previste le seguenti esenzioni dal canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;¹
 - e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.
 - f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Art. 34 - Ulteriori esenzioni e riduzioni per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Sono previste le seguenti ulteriori esenzioni dal canone pubblicitario:
 - a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
 - b) gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) i mezzi pubblicitari tridimensionali aventi esclusivamente le caratteristiche previste dall'articolo 7 *Arredo urbano su suolo pubblico*, sia collocati su suolo pubblico che su suolo privato, in ragione di (1) un solo mezzo individuato dall'utente (o suolo pubblico o suolo privato) nell'apposita dichiarazione resa all'ente.
2. La tariffa del canone è ridotta alla metà per le seguenti fattispecie:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; in presenza di marchi o messaggi di attività commerciali, l'immagine non deve superare il 20% della dimensione del manifesto. In ogni caso non deve essere prevalente rispetto alla promozione della manifestazione;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

- d) per la pubblicità effettuata con veicoli per conto terzi, è possibile prevedere una apposita riduzione tariffaria fino al 50% determinata da apposito coefficiente definito con il piano tariffario.

¹ Riprende ex 1 bis art 17 del 507/92. La disposizione di legge precisava inoltre: In caso di pluralità di insegne di esercizi di cui sopra l'imposta non è dovuta sempre che le stesse non superino complessivamente i 5 metri quadrati. Per le insegne di cui sopra di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati l'imposta è dovuta per l'intera superficie).

CAPO II - TARIFFA DEL CANONE PUBBLICITA'

Art. 35 - Tariffa standard annuale

1. La tariffa standard annua in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie per la diffusione e le iniziative pubblicitarie, nel caso in cui la diffusione si protragga per l'intero anno solare, è pari a euro 40,00 prevista per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed è graduata mediante l'applicazione dei coefficienti disciplinati dal successivo articolo 38.
2. La tariffa standard annua, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, può essere modificata in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 36 - Tariffa standard giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie per la diffusione e le iniziative pubblicitarie, nel caso in cui si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è pari a euro 0,70, prevista per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed è graduata mediante l'applicazione dei coefficienti disciplinati dal successivo articolo 38.
2. La tariffa standard giornaliera, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, può essere modificata in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 37 - Calcolo del canone di esposizione pubblicitaria

1. Per le esposizioni pubblicitarie annuali il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento, per i coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.
2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per i coefficienti di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni dell'esposizione pubblicitaria. In ogni caso, il canone per l'esposizione giornaliera è calcolato sulla durata minima di trenta giorni, per ogni mese o frazione. Oltre il periodo di novanta giorni si versa la tariffa annuale.
3. La tariffa è determinata sulla base del coefficiente moltiplicatore primario contenuto nel presente regolamento e del coefficiente secondario approvato dalla giunta comunale (salvo il primo anno di istituzione 2021) in grado di considerare le seguenti tipologie:
 - dimensione superiore a un metro quadrato;
 - pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata;
 - mezzi pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 1 e 5,5;
 - mezzi pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 5,51 e 8,50;
 - mezzi pubblicitari che abbiano superficie superiore a 8,5 metri quadrati;

- periodicità con incremento del canone in base ad apposito coefficiente fino a 1,5 rispetto alla tariffa ordinaria, per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto, in relazione ai rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività.
4. Per l'anno 2021 di istituzione del canone, i coefficienti e le tariffe sono approvate dal Consiglio comunale mediante l'allegato F del presente regolamento.

Art. 38 - Determinazione dei coefficienti per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Ai fini della determinazione della tariffa del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, comprese le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni, il territorio comunale è unico. La tariffa standard annuale è graduata mediante i seguenti coefficienti primari, di competenza del Consiglio comunale:
 - a) la tariffa ordinaria annuale per la diffusione dei messaggi pubblicitari permanenti è pari alla tariffa standard annuale di euro 40,00 moltiplicata per il coefficiente 0,3358;
 - b) la tariffa ordinaria annuale per la diffusione dei messaggi pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per la quale il canone è dovuto per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli, è pari alla tariffa standard annuale di euro 40,00 moltiplicata per il coefficiente 1,2395;
 - c) la tariffa ordinaria annuale per la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata per conto proprio o per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, è pari alla tariffa standard annuale di euro 40,00 moltiplicata per il coefficiente 0,5170 per la pubblicità per conto proprio e per il coefficiente 1,0330.
2. Ai fini della determinazione della tariffa del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, comprese le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni, il territorio comunale è unico. La tariffa standard giornaliera è graduata mediante i seguenti coefficienti primari, di competenza del Consiglio comunale:
 - a) la tariffa ordinaria giornaliera per la diffusione dei messaggi pubblicitari temporanei è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,70 moltiplicata per il coefficiente 0,0638;
 - b) la tariffa ordinaria giornaliera per la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata per conto proprio o per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,70 moltiplicata per il coefficiente 0,10 per la pubblicità per conto proprio e per il coefficiente 0,1967 per conto altrui;
 - c) la tariffa ordinaria giornaliera per la diffusione dei messaggi pubblicitari realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,70 moltiplicata per il coefficiente 3,6857;
 - d) la tariffa ordinaria giornaliera per la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, fonica, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,70 moltiplicata per il coefficiente pari a 40,00 (calcolata per ogni mezzo);
 - e) per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica la precedente lettera d), per ogni giorno o frazione, calcolata per ogni mezzo per un metro quadrato convenzionale;
 - f) per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è determinato sulla base della tariffa ordinaria giornaliera prevista dalla precedente lettera d) ed è dovuta per un metro quadrato convenzionale per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;
 - g) la tariffa ordinaria giornaliera per la diffusione dei messaggi pubblicitari temporanei mediante il servizio pubbliche affissioni è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,70 moltiplicata per il coefficiente

- 1,6286 per le superfici fino a 1 mq e per il coefficiente pari a 2,4429 per le superfici superiori a 1 mq.
3. La Giunta comunale, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, definisce le tipologie di pubblicità determinando appositi coefficienti/moltiplicatori secondari rispetto alla tariffa ordinaria nel valore compreso tra 0,01 e 10 in ragione della classificazione presente nel piano generale degli impianti, dell'impatto ambientale, luminoso e acustico. In caso di mancata approvazione entro i predetti termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

CAPO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 39 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
3. I casi nei quali i mezzi di diffusione dei messaggi pubblicitari non sono soggetti al rilascio di un titolo di autorizzazione, in quanto sostituito da apposita dichiarazione resa dal soggetto passivo, sono indicati dall'articolo 53. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale e al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
Fuori dal Centro Abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze:
 - per le strade regionali, provinciali e comunali o di proprietà di altri enti, alle rispettive amministrazioni;
 - per le strade militari, al comando territoriale competente;
 - all'interno del Centro Abitato, di cui all'art. 2 del Codice della Strada, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune;
 - per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A. qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre;

- f) progetto quotato in scala 1:100 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
 - g) rilievo dello stato di fatto in scala 1:20 per le vetrine di fabbricati ubicati in zona A, qualora sia previsto l'inserimento di insegne;
 - h) bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 - i) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
 - j) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, ed in particolare che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
 - k) copia del nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora dovuto;
 - l) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Veneto, qualora richiesto;
 - m) copia del nulla osta dell'assemblea condominiale ove necessario (nell'eventualità di modifiche del prospetto di un edificio che ne determinino la variazione delle caratteristiche estetiche ed architettoniche).
6. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
 7. La domanda per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata all'ufficio attività produttive, nel rispetto della legge 512/92 n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo della professione". L'Autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio addetto alle attività produttive sentito l'ufficio tecnico.
 8. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici con caratteri di temporaneità, la documentazione può non includere gli elaborati di cui ai punti f), g) e h) del precedente comma 5, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio;
 9. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.
 10. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato, dal Comune, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o a integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.
 11. Nel medesimo termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, qualora non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione il diniego, debitamente motivato, dovrà essere comunicato per iscritto all'interessato.
 12. L'autorizzazione costituisce soltanto una presunzione di conformità alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti e non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare dette Leggi e regolamenti ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.
 13. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali, se il comune non adotta nessun provvedimento, si intende assentita.
 14. In caso di esposizioni pubblicitari esenti dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Art. 40 - Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. Il competente servizio, ricevuta l'istanza, verifica la completezza e la regolarità della domanda, acquisisce eventuali pareri o documentazione da altri servizi del Comune, o di altri enti pubblici, necessari ai fini dell'istruttoria.

2. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - sono definite permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, di durata pluriennale o comunque superiore ad un anno solare; queste sono soggette al canone annuale;
 - sono definite temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare e sono soggette a canone giornaliero.
3. All'esito favorevole dell'istruttoria, il Comune quantifica l'ammontare del canone dovuto e lo comunica al richiedente.
4. In caso di affidamento del servizio a concessionario, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, il servizio che ha effettuato l'istruttoria trasmette al concessionario stesso tutte le informazioni utili ai fini del calcolo del canone e dell'inserimento nella banca dati. Il concessionario del servizio provvede a quantificare l'ammontare del canone dovuto e a comunicarlo al richiedente.
5. Il versamento del canone è disciplinato dall'art. 54 del presente regolamento.
6. Il servizio competente potrà rilasciare l'autorizzazione, contenente le eventuali norme e prescrizioni da osservare, solo dopo l'avvenuto pagamento del canone e delle spese di istruttoria, se dovute. Copia dell'autorizzazione sarà trasmessa al concessionario del servizio.
7. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato assegnato, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
8. Qualora l'installazione dei mezzi o la diffusione dei messaggi pubblicitari comporti anche l'occupazione di suolo pubblico, l'atto di autorizzazione pubblicitaria deve comprendere la concessione del suolo.
9. Il richiedente deve essere in possesso dell'autorizzazione prima dell'installazione dei mezzi o della diffusione dei messaggi pubblicitari, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento in caso di presentazione della sola dichiarazione.
10. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
11. Costituisce causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 41 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
3. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
4. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle prescritte nell'atto di autorizzazione. È in ogni caso responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 90 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione

- o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il titolo comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
5. Ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992, su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
- a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.
- Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
- La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.
6. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento la richiesta di nuova autorizzazione.
7. Il rilascio del provvedimento di subentro della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
8. La nuova autorizzazione non dà luogo a rimborso di canoni versati.
9. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
10. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve esserne allegato l'elenco.

Art. 42 - Rinnovo, proroga, disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di apposita richiesta. Se trattasi di pubblicità temporanea non potrà avere durata superiore a mesi 3. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni regolamentari del Comune.
2. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 30 giorni prima della scadenza naturale, sia relativa al medesimo mezzo pubblicitario. La domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione del titolare dell'attività che attesti l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
3. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
4. Di norma la proroga delle autorizzazioni non è ammessa, salvo casi di particolari comprovate esigenze che saranno valutate dal competente ufficio. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine originario dell'autorizzazione.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
6. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quello in corso al momento della comunicazione di disdetta ovvero, se successivo, della rimozione del mezzo.

Art. 43 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'eventuale diverso ammontare del canone, in relazione alla variazione del mezzo o dell'esposizione pubblicitaria.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite posta elettronica certificata, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al titolare, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Art. 44 - Decadenza ed estinzione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione e delle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d) il mancato ritiro, senza giustificato motivo, entro 30 giorni, dell'autorizzazione ovvero il mancato avvio della forma pubblicitaria richiesta. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;
 - e) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 30 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa;
 - f) la mancata realizzazione dell'opera entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - g) la realizzazione di opere pubbliche di riqualificazione urbane e sempreché sussista un interesse pubblico prevalente. In tale ultimo caso la comunicazione concernente la decadenza dell'autorizzazione e la conseguente rimozione deve essere notificata 30 giorni prima dell'intervento della rimozione.
2. Accertata una delle cause di cui al comma 1, l'ufficio interessato comunica le contestazioni al titolare della concessione, assegnandogli un termine, non minore di dieci e non superiore a venti giorni, ai fini della regolarizzazione. Scaduto il termine senza che il titolare abbia risposto, l'ufficio competente ordina l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni fino alla scadenza originaria della concessione decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Art. 45 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della

concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

CAPO IV - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 46 - Servizio pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni garantisce l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Ai sensi della Legge 160/2019, fino al 1 dicembre 2021, gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono quelli esistenti al 31/12/2020 e definiti dalla precedente normativa.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm. 70 x 100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni e successivi multipli di 5.
4. Sono ammesse affissioni dei poster cm. 600 x 300 per 14 giorni e multipli di 14.
5. La ripartizione degli attuali impianti esistenti è così determinata:
 - 20% alle affissioni di natura istituzionale, alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica;
 - 80% alle affissioni di natura commerciale.

Art. 47 - Canone del servizio pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto, in solido da chi lo richiede e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, con pagamento contestuale alla dichiarazione prevista dall'articolo 53.
2. Le tariffe del canone sono graduate e approvate secondo quanto stabilito dal Capo II del presente titolo.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm. 70 x 100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al comma 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.
5. Per i manifesti di superficie superiore a 1 metro quadrato, la tariffa è maggiorata con apposito coefficiente moltiplicatore al fine di applicare una maggiorazione del 50 per cento.
6. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
7. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il relativo canone si applica una maggiorazione del 50 per cento e per quelli costituiti da più di dodici fogli del 100 per cento.
8. Si applica inoltre la maggiorazione prevista per il periodo estivo e i diritti d'urgenza per commissioni richieste entro due giorni dall'affissione pari all'importo di euro 30,00.
9. Altre maggiorazioni possono essere indicate nel provvedimento tariffario di determinazione del canone.

Art. 48 - Riduzioni del canone del servizio pubbliche affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 49;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro appartenenti al terzo settore;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento ed emerga dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del canone.

Art. 49 - Esenzioni del canone del servizio pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 50 - Modalità per l'esecuzione del servizio pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento che è annotato in apposito registro in ordine cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del Concessionario del servizio. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune, o Concessionario del servizio, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune, o Concessionario del servizio, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune, o Concessionario del servizio, è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
8. Il Comune, o Concessionario del servizio, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di euro 30,00 per ciascuna commissione.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le

tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

11. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del canone dovuto.

12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli stessi spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui che ha materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 51 - Soppressione del servizio pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del d.lgs. 507/93

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Il comune garantisce l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
2. L'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet.
3. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell'ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.
4. Si intendono prive di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi.
5. In caso di sponsorizzazioni è consentita l'indicazione del solo marchio o logo dello sponsor purché di contenute dimensioni e proporzionato nell'ambito del manifesto.

Art. 52 - Determinazione del canone per le affissioni garantite

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni garantite di cui all'articolo 51 è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune.
2. La misura del canone di cui al comma 1 è disciplinato dal capo II del presente titolo con applicazione delle disposizioni previste per i casi di riduzione, esenzione e modalità delle pubbliche affissioni (Capo IV)

TITOLO IV - DICHIARAZIONE – VERSAMENTO – ACCERTAMENTO

Art. 53 - Dichiarazione

1. Ai sensi del comma 835 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. E' previsto l'obbligo della dichiarazione annuale, da presentare entro il 30 aprile, in caso di occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, che riporti il numero delle utenze di rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per i seguenti casi, che non necessitano di autorizzazione, la dichiarazione deve essere presentata al Comune e al Concessionario, obbligatoriamente prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e il pagamento del relativo canone eseguito entro il medesimo termine, ove non esente:
 - a) pubblicità tramite locandine comprese quelle esposte sulle vetrine;
 - b) pubblicità su autoveicoli (permanente e temporanea);

- c) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - d) aeromobili/voli aerei;
 - e) ombrelloni/tavoli/sedie/segnaprodotti;
 - f) cartelli vendesi/affittasi di agenzie immobiliari o privati;
 - g) cartelli di cantiere fino a 2 mq. (riferiti a idraulici/serramenti/elettricisti/ponteggi etc.);
 - h) la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via;
 - i) le manifestazioni pubblicitarie rientranti nel servizio delle pubbliche affissioni.
4. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili esposti da privati, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione di pubblicità.

Art. 54 - Termini di versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione o della presentazione della dichiarazione, ove prevista, e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 500,00, è consentito il versamento sulla base del piano rateale disciplinato nei commi successivi, senza applicazione del tasso di interesse legale (cosiddetta rateazione breve).
4. Ai fini della riscossione si individuano le seguenti scadenze standard: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre.
5. Il canone annuale deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per importi fino a 500,00 euro, la rata è unica. Per importi superiori a 500,00 euro è ammesso il pagamento, su richiesta del titolare dell'autorizzazione/concessione, in caso di stato temporaneo di difficoltà oggetto di dichiarazione contestuale all'istanza, sulla base dei seguenti piani rateali, senza applicazione di interessi:
 - Importo superiore a euro 500,00 e fino a 1.000,00: due rate trimestrali;
 - Importo superiore a euro 1.000,00 fino a 2.000,00: tre rate trimestrali;
 - Importo superiore a euro 2.000,00: 4 rate trimestrali.
6. In caso di canone giornaliero, l'importo deve essere corrisposto prima del rilascio del titolo di concessione o autorizzazione. Per importi fino a 500,00 euro, la rata è unica. Per importi superiori a 500,00 euro è ammessa, in caso di stato temporaneo di difficoltà, il pagamento sulla base dei seguenti piani rateali, senza applicazione di interessi, fermo restando il versamento della prima rata prima del rilascio del titolo amministrativo o contestualmente alla dichiarazione nei casi in cui sia stata prevista:
 - Importo superiore a euro 500,00 e fino a 1.000,00: due rate trimestrali;
 - Importo superiore a euro 1.000,00 fino a 2.000,00: tre rate trimestrali;
 - Importo superiore a euro 2.000,00: 4 rate trimestrali.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Il canone non è dovuto se l'importo (dopo l'arrotondamento) è inferiore ad euro 5,00. Per le pubbliche affissioni, il limite è di euro 2,00.
10. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, direttamente al Comune nelle modalità indicate dall'ufficio competente alla riscossione.

Art. 55 - Accertamenti

1. L'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento sono rilevate dai competenti organi della polizia locale e dagli altri soggetti previsti all'art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Copia dei verbali redatti ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi al competente ufficio o al concessionario del servizio.

2. Il Comune o il concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1, della legge 160/2019.

Art. 56 - Occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi, sanzioni e indennità

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o in assenza di dichiarazione, ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza;
 - d) effettuate da persona diversa dal titolare dell'autorizzazione, della concessione ovvero del dichiarante, salvo i casi di subentro previsti dal presente regolamento.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1, si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone, maggiorato del 50% considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore, né superiore al doppio, dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma;
 - c) le sanzioni stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. In attuazione della potestà regolamentare prevista dall'articolo 50 della Legge 449/97, alle violazioni relative al mancato versamento del canone alle prescritte scadenze indicate nel presente regolamento, in aggiunta al canone dovuto, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla lettera g) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 nella misura pari al 30% all'importo dovuto e/o non versato alla prescritta scadenza. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al precedente periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
4. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di pagamento, è ammesso il versamento spontaneo maggiorato della sanzione prevista dal precedente comma 3 calcolata in misura ridotta secondo la modalità prevista per le entrate tributarie ai sensi dall'articolo 13 de d.lgs. 472/97 (ravvedimento) che si richiama nei limiti della compatibilità. La modalità agevolata non è applicabile dopo la notifica di avviso di accertamento esecutivo o di verbale di violazione alle norme del presente regolamento.
5. Nei casi di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il pubblico ufficiale competente o il soggetto abilitato ai sensi dell'art. 1, comma 179 della legge n. 296/2006, previa redazione di processo verbale di constatazione, procede all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata e intima al trasgressore, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi, fissando un termine per l'adempimento. In caso di inadempimento, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 57 - Riscossione coattiva e rateazione

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento è svolta mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e dal Regolamento generale relativo alle entrate patrimoniali (ove presente).
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è condotto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo al canone patrimoniale dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative restano ferme le disposizioni relative alla riscossione mediante cartella/ingiunzione di pagamento.
4. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
5. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale.
6. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a euro 20,00.
7. Per la rateizzazione si rinvia al regolamento generale delle entrate patrimoniali nella parte in cui disciplina la rateizzazione prevista dalla Legge 160/2019 commi 796-801.

Art. 58 - Funzionario responsabile

1. Il Dirigente preposto all'Ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. E' in facoltà del Dirigente delegare l'esercizio delle proprie funzioni contemplate nel presente regolamento al responsabile dell'unità operativa competente alla gestione del canone unico patrimoniale, anche in forma disgiunta con riferimento ai diversi presupposti di applicazione. In tal caso i riferimenti alla parola "dirigente" si intendono al "Responsabile dell'ufficio".

Art. 59 - Norme transitorie

1. L'entrata in vigore del presente regolamento non comporta la decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni che risultano valide e attive alla data del 31/12/2020, e relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento rispetto ai previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, il responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.

Art. 60 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 01/01/2021.
2. Le modifiche introdotte nell'anno 2024 entrano in vigore dal 01/01/2024.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del canone unico patrimoniale (CUP), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Allegati al regolamento:

- ALLEGATO A - Suddivisione in zone e tipologie di occupazioni di suolo pubblico (stradario);
- ALLEGATO B - Disciplinare DEHOR;
- ALLEGATO C - Regolamento tecnico dell'arte di strada;
- ALLEGATO D - Piazze per parere preventivo;
- ALLEGATO E - Tariffario del canone e tipologie di occupazione del suolo pubblico;
- ALLEGATO F - Tariffario del canone e tipologie di esposizione pubblicitarie;
- ALLEGATO G - Piazze per occupazione arte di strada.

- Allegato 1 -

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE AREE IN CATEGORIE

COD.	DENOMINAZIONE	CAT.	
0002	VIA ADIGE	5	
0003	VIA ADRIA	6	
0498	VIA ADRIATICO	6	
0004	VIA ADUA	6	
0639	VIA AGATHA CHRISTIE	6	
0006	VLE AIRONE (Viale)	5	
0481	VLE ALBANESE ALFREDO (Viale)	5	
0007	VIA ALBERTI L. BATTISTA	5	
0008	VIA ALEARDI ALEARDO	4-5*	
0552	VIA ALFIERI VITTORIO	6	
0009	VIA ALGHE ROSSE	5	
0010	VIA ALIGHIERI D.	4	
0011	VIA ALIGHIERI D. 1'acc. mare	5	
0012	VIA ALIGHIERI D. 2'acc. mare	5	
0013	VIA ALIGHIERI D. 3'acc. mare	5	
0014	VIA ALIGHIERI D. 4'acc. mare	5	
0015	VIA ALIGHIERI D. 5'acc. mare	5	
0016	VIA ALIGHIERI D. 6'acc. mare	5	
0017	VIA ALIGHIERI D. 7'acc. mare	5	
0018	VIA ALIGHIERI D. 1' vicolo	5	
0019	VIA ALIGHIERI D. 2' vicolo	5	
0020	VIA ALIGHIERI D. 3' vicolo	5	
0021	VIA ALTINATE	4	
0022	VIA ALTINATE 1' acc. mare	5	
0023	VIA ALTINATE 2' acc. mare	5	
0024	VIA ALTINATE 3' acc. mare	5	
0026	VIA ALTINATE 4' acc. mare	5	
0027	VIA ALTINATE 5' acc. mare	5	
0028	VIA ALTINATE 6' acc. mare	5	
0029	VIA ALTINATE 7' acc. mare	5	
0025	PTA ALTINATE (Piazzetta)	4	
0580	VIA ALZAVOLA	6	
0030	VIA AMBA ALAGI	6	
0031	VIA AMSTERDAM	5	
0550	VIA AMUNDSEN ROALD	6	
0032	VIA ANASSO	5	
0033	VIA ANTICHE MURA	6	
0034	VIA AQUILEIA	5	
0035	VIA AQUILEIA 1' vicolo	5	
0036	VIA AQUILEIA 2' vicolo	5	
0037	VIA AQUILEIA 3' vicolo	5	
0038	VIA AQUILEIA 4' vicolo	5	
0039	VIA AQUILEIA 5' vicolo	5	
0040	VIA AQUILEIA 6' vicolo	5	
0041	VIA AQUILEIA 7' vicolo	5	
0042	VIA AQUILEIA 8' vicolo	5	
0043	VIA AQUILEIA 9' vicolo	5	
0044	VIA AQUILEIA 10' vicolo	5	
0045	VIA AQUILEIA 11' vicolo	5	
0046	VIA AQUILEIA 12' vicolo	5	
0047	VIA AQUILEIA 13' vicolo	5	
0048	VLE ARNO (Viale)	5	
0049	VIA ASMARA	6	
0050	VIA ASOLO	5	
0051	VIA ASSEN	5	
0052	LGO AUGUSTUS (Largo)	5	
0053	VLO AUGUSTUS (Vicolo)	5	
0055	VLO AURELIA (Vicolo)	6	
0054	PZA AURORA (Piazza)	2	
0057	VIA BAFILE A.	4	
0058	VIA BAFILE A. 1' acc. mare	5	

COD.	DENOMINAZIONE	CAT.	
0059	VIA BAFILE A. 2' acc. mare	5	
0060	VIA BAFILE A. 3' acc. mare	5	
0061	VIA BAFILE A. 4' acc. mare	5	
0062	VIA BAFILE A. 5' acc. mare	5	
0063	VIA BAFILE A. 6' acc. mare	5	
0064	VIA BAFILE A. 7' acc. mare	5	
0065	VIA BAFILE A. 8' acc. mare	5	
0066	VIA BAFILE A. 9' acc. mare	5	
0067	VIA BAFILE A. 10' acc. mare	5	
0068	VIA BAFILE A. 11' acc. mare	5	
0069	VIA BAFILE A. 12' acc. mare	5	
0070	VIA BAFILE A. 13' acc. mare	5	
0071	VIA BAFILE A. 14' acc. mare	5	
0072	VIA BAFILE A. 15' acc. mare	5	
0073	VIA BAFILE A. 16' acc. mare	5	
0074	VIA BAFILE A. 17' acc. mare	5	
0075	VIA BAFILE A. 18' acc. mare	5	
0076	VIA BAFILE A. 19' acc. mare	5	
0077	VIA BAFILE A. 20' acc. mare	5	
0078	VIA BAFILE A. 21' acc. mare	5	
0080	VIA BAFILE A. 22' acc. mare	5	
0081	VIA BAFILE A. 23' acc. mare	5	
0082	VIA BAFILE A. 24' acc. mare	5	
0083	VIA BAFILE A. 25' acc. mare	5	
0084	VIA BAFILE A. 26' acc. mare	5	
0085	VIA BAFILE A. 27' acc. mare	5	
0086	VIA BAFILE A. 28' acc. mare	5	
0087	VIA BAFILE A. 29' acc. mare	5	
0088	VIA BARRACUDA	5	
0089	VIA BASSANO	5	
0090	VIA BATTISTI CESARE	6	
0603	VIA BATTISTI LUCIO	6	
0091	VIA BEATO ANGELICO	6	
0093	VLE BELGIO (Viale)	5	
0094	VLE BELGIO 1' vicolo (Viale)	6	
0095	VLE BELGIO 2' vicolo (Viale)	6	
0096	VLE BELGIO 3' vicolo (Viale)	6	
0097	VIA BELLINI JACOPO	6	
0098	VIA BELLUNO	5	
0092	VIA BEMBO LEONE 1°	6	
0651	VIA BENEDETTO MARCELLO	6	
0473	VIA BEOLCO A. DETTO RUZZANTE	6	
0531	VIA BERGAMIN DON ADOLFO	6	
0099	VIA BERLINO	5	
0100	VIA BERNINI GIAN LORENZO	5	
0567	VIA BERTOLIN DON GUERRINO	5	
0103	VIA BIANCO MARCO	6	
0104	VIA BISSONA	5	
0576	VIA BOITO ARRIGO	5	
0105	VIA BOLIVAR SIMON	6	
0106	VIA BON ANDREA III*	6	
0107	VIA BORGNO NUOVO	6	
0516	VIA BORGNO SALSÌ	6	
0108	VIA BORGNO SAN GIOVANNI	6	
0475	VIA BORSANTI EUGENIO	6	
0110	VIA BOTTICELLI SANDRO	6	
0111	VIA BRAGADIN MARCANTONIO	5	
0112	VIA BRAMANTE DONATO	6	
0553	VIA BREDA	5	
0113	VIA BRENSOLE	5	
0115	PZA BRESCIA (Piazza)	2	
0117	VLE BUCINTORO (Viale)	5	
0527	VIA BUGATTI ETTORE	6	
0116	VIA BUONARROTI MICHELANGELO	5	
0483	VIA BURANO	6	
0591	VIA CA' CREMONA	6	

COD.	DENOMINAZIONE	CAT.	
0120	VIA CA' GAMBA	6	
0121	VIA CA' GAMBA 1'traversa	6	
0122	VIA CA' GAMBA 2'traversa	6	
0123	VIA CA' GAMBA 3'traversa	6	
0124	VIA CA' GAMBA 4'traversa	6	
0125	VIA CA' GAMBA 5'traversa	6	
0126	VIA CA' GAMBA 7'traversa	6	
0127	VIA CA' GAMBA 8'traversa	6	
0128	VIA CA' GAMBA 9'traversa	6	
0129	VIA CA' GAMBA 10'traversa	6	
0554	VIA CA' GIACHETTO	6	
0524	VIA CA' NANI	6	
0541	VIA CA' PORCIA	6	
0582	VIA CA' SILIS	6	
0118	VIA CABOTO SEBASTIANO	5	
0130	VIA CALVI PIER FORTUNATO	6	
0131	VIA CAMPANA DINO	5	
0133	VIA CANAL D'ARCO	5	
0132	VIA CANALCALMO	6	
0134	VIA CANALETTO	6	
0135	VIA CANOVA ANTONIO	5	
0136	VIA CAPITONE	5	
0138	VIA CARAVAGGIO	6	
0540	PZA CARDUCCI G.	1	
0140	VIA CARDUCCI G.	5	
0141	VIA CARPACCIO VITTORE	6	
0142	PTA CASA BIANCA (Piazzetta)	1	
0143	VIA CAVALIERI DI VITT. VENETO	5	
PNT1	PTE CAVETTA (Ponte)	6	
0144	RIV CAVETTA (Riviera)	6	
0145	VIA CAVETTA MARINA	6	
0146	VIA CELLINI BENVENUTO	5	
0147	LGO CENTRO COMMERCIALE (Largo)	5	
0571	VIA CEOLOTTO LUIGI	5	
0148	VIA CHIESA	6	
0149	VIA CHIESA DAMIANO	6	
0593	VIA CIGAN DRAGAN	5	
0150	VLE CIGNO BIANCO (Viale)	5-6*	
0151	VIA CIMA DA CONEGLIANO	6	
0581	VIA CODONE	6	
0153	VIA COLLEONI BARTOLOMEO	5	
0159	VIC COLOMBO C. (Vicolo)	6	
0155	VIA COLOMBO C. 1' ramo	6	
0156	VIA COLOMBO C. 2' ramo	6	
0157	VIA COLOMBO C. 3' ramo	6	
0158	VIA COLOMBO C. 4' ramo	6	
0154	VIA COLOMBO CRISTOFORO	6	
0160	VIA COMACCHIO	6	
0574	VIA COMISSO GIOVANNI	5	
0161	VIA CONCHIGLIA	5	
0618	VIA CONCORDIA SAGITTARIA	5	
0162	VIA CONEGLIANO	5	
0547	VIA COOK JAMES	6	
0163	VIA CORDEVOLE	5	
0164	VIA CORER	6	
0165	VIA CORER 1' ramo	6	
0166	VIA CORER 2' ramo	6	
0167	VIA CORNUDA	5	
PNT3	PTE CORTELLAZZO (Ponte)	6	
0169	VIA COSTANZO AURELIO	5	
0168	VIA CRISTO RE	6	
0478	VIA CRISTOFORI BARTOLOMEO	5	
0487	VIA DA GIUSSANO ALBERTO	5	
0534	VIA DA MOSTO ALVISE	6	
0466	VIA DA PONTE JACOPO	5	
0468	VIA DA VERAZZANO GIOVANNI	6	
0182	VIA DA VINCI LEONARDO	5	

COD.	DENOMINAZIONE	CAT.	
0400	ACC DA VINCI LEONARDO (Accesso)	5	
0455	VIA DALLA CHIESA CARLO ALBERTO	5	
0630	VIA DAINESE DINO	5	
0170	VIA DALMAZIA	5	
0171	VIA DALMAZIA 1' acc. mare	5	
0172	VIA DALMAZIA 2' acc. mare	5	
0173	VIA DALMAZIA 3' acc. mare	5	
0174	VIA DALMAZIA 4' acc. mare	5	
0175	VIA DALMAZIA 5' acc. mare	5	
0176	VIA DALMAZIA 7' acc. mare	5	
0177	VIA DANDOLO ENRICO	5	
0178	VIA DANIMARCA	4-5*	
0179	VIA DANIMARCA 1' vicolo	5	
0180	VIA DANIMARCA 2' vicolo	5	
0181	VIA DANIMARCA 3' vicolo	5	
0617	PZA DE ANDRE' FABRIZIO	5	
0533	VIA DE GAMA VASCO	6	
0454	PZA DE SANTIS FRANCESCO (Piazza)	5	
0643	VIA DEGLI ALPINI	6	
0646	VIA DEGLI ARTIGLIERI	6	
0645	VIA DEGLI AVIERI	6	
0542	VIA DEI CILIEGI	6	
0183	VIA DEI DOGI	5	
0184	ACC DEI DOGI (Accesso)	5	
0644	VIA DEI LAGUNARI	6	
0543	VIA DEI MELOGRANI	6	
0279	VIA DEI MILLE	4	
0496	VIA DEI MORERI	6	
0494	VIA DEI PESCHI	6	
0345	VIA DEI PINI	5	
0346	VIA DEI PIOPPI	5	
0347	VIA DEI PIOPPI 1' acc. mare	5	
0348	VIA DEI PIOPPI 2' acc. mare	5	
0349	VIA DEI PIOPPI 3' acc. mare	5	
0350	VIA DEI PIOPPI 4' acc. mare	5	
0495	VIA DEI SALICI	6	
0412	VLO DEI TULIPANI (Vicolo)	6	
0101	PTA DEL BERSAGLIERE (Piazzetta)	5	
0102	VLE DEL BERSAGLIERE (Viale)	5	
0139	VIA DEL CARABINIERE	5	
0573	PZA DEL CARABINIERE POMPILIO VERAGO	5	
0230	PZA DEL GRANATIERE	5	
0572	VIAL DEL MARINAIO	5	
0558	VIA DELEDDA GRAZIA	5	
0361	VIA DELLA QUERCIA JACOPO	6	
0604	VIA DELL'ANGELO	5	
0529	PZA DELL'ASSUNTA (Piazza)	6	
0363	PZA DELLA REPUBBLICA (Piazza)	6	
PNT2	PTE DELLA VITTORIA (Ponte)	6	
0257	VIA DELLE MADREPORE	5	
0274	VIA DELLE MEDUSE	5	
0650	VIA DELLE MIMOSE	6	
0291	VIA DELLE MORENE	5	
0301	VIA DELLE NEREIDI	5	
0306	VIA DELLE NINFEE	5	
0310	VIA DELLE ONDINE	5	
0546	VIA DELLE RISAIE	6	
0367	VLO DELLE ROSE (Vicolo)	6	
0386	VIA DELLE SIRENE	5	
0594	VIA DELLE VIGNE	6	
0389	VIA DELLO STORIONE	5	
0532	VIA DIAZ BARTOLOMEO	6	
0649	VIA DON FRANCESCO CASTORINA	5	
0109	VIA DON GIOVANNI BOSCO	5	
0456	PTA DONATORI DEL SANGUE (Piazzetta)	6	
0185	VIA DONIZETTI GAETANO	4-6*	

COD.	DENOMINAZIONE	CAT.	
0186	VIA DORA RIPARIA	5	
0187	PZA DRAGO (Piazza)	4	
0188	VLO DRAGO (Vicolo)	5	
0189	VIA DRAGOJESOLO	6	
0190	VIA DUNE	6	
0191	VIA DUSE ELEONORA	5	
0479	VIA EDISON THOMAS	5	
0633	VIA EDUARDO DE FILIPPO	6	
0530	VIA EGEO	6	
0192	VIA ELETTRA	5	
0648	VIA ELSA MORANTE	6	
0609	VIA EMILIA ROMAGNA	5	
0193	VIA EMMEN	5	
0194	VIA ENOTRIA	5	
0551	VIA ENRICO IL NAVIGATORE	6	
0195	VIA EQUILIO	6	
0196	VIA ERACLEA	5	
0647	VIA ETTORE PETROLINI	6	
0198	ACC EUROPA (Acc. al mare)	5	
0197	PZA EUROPA (Piazza)	5	
0199	PTA FANTI DEL MARE (Piazzetta)	6	
0518	PTA FARO	5	
0201	VIA FELTRE	5	
0202	VIA FERMI ENRICO	5	
0480	VIA FERRARI ENZO	5	
0624	VIA FERRUCCIO LAMBORGHINI	6	
0492	PTA FIAMME GIALLE (Piazzetta)	6	
0203	VIA FILZI FABIO	6	
0621	VIA FIORDALISO	6	
0204	VIA FIRENZE	5	
0205	VIA FIUME	5	
0206	VIA FORNACI	6	
0207	VIA FORNASOTTO	6	
0208	VIA FORNERA	6	
0209	VIA FOSCARI FRANCESCO	5	
0210	VIA FOSCOLO UGO	4	
0211	VIA FRANCESCATA	6	
0212	VLE FRANK ANNA (Viale)	5	
0608	VIA FRIULI VENEZIA GIULIA	5	
0590	VIA FROVA CARMEN	5	
0213	VIA GABBIANO	6	
0214	RAM GABBIANO (Ramo)	6	
0589	VIA GADDI AGNOLO	6	
0215	VIA GALILEI GALILEO	5	
0472	VIA GALLINA GIACINTO	6	
0216	VIA GAMBERO	5	
0457	VIA GARIBALDI ANITA	6	
0538	VIA GATTAMELATA	5	
0622	VIA GELSOMINO	6	
0631	VIA GIANQUINTO ALBERTO	6	
0218	VIA GIARDINETTO	5	
0219	VIA GIARDINETTO 1' vicolo	5	
0220	VIA GIARDINETTO 2' vicolo	5	
0221	VIA GIOIA FLAVIO	5	
0638	VIA GIORGIO SAVIANE	6	
0222	VIA GIORGIONE	6	
0223	VIA GIOTTO DA BONDONE	6	
0637	VIA GUIDO PIOVENE	6	
0224	VIA GIUSTI GIUSEPPE	6	
0225	VIA GIUSTINIANI S.LORENZO	5	
0226	VIA GLAUCO	5	
0471	VIA GOLDONI CARLO	6	
0227	VIA GORIZIA	5	
0470	VIA GOZZI CARLO	6	
0228	VIA GOZZI GASPARE	5	
0229	VIA GRAMATICA EMMA	5	

COD.	DENOMINAZIONE	CAT.	
0137	VIA GRASSETTO IVONE	6	
0231	VLO GRIFONE (Vicolo)	5	
0232	VIA GRONINGA	5	
0233	VIA GUARDI FRANCESCO	6	
0234	VIA HARLEM	5	
0599	VIA HERRERA HELENIO	6	
0635	VIA IGNAZIO SILONE	6	
0238	PZA INTERNAZIONALE (Piazza)	4	
0239	VIA ISARCO	5	
0240	VIA ISONZO	5	
0497	VIA ISTITUTO MARINO	5	
0241	PTA JESOLO (Piazzetta)	6	
0235	PZA KENNEDY JOHN F. (Piazza)	4	
0236	VLE KENNEDY ROBERT F. (Viale)	5	
0237	VLE KING MARTIN LUTHER (Viale)	5	
0005	VIA L'AJA	5	
0242	VIA LA BASSA	6	
0452	VIA LA BASSA NUOVA	6	
0520	VIA LA CASTELLANA	6	
0556	VIA LA SALINA	6	
0458	VIA LA TORRE PIO	5	
0484	VIA LAGUNA	6	
0596	VIA LANCIA VINCENZO	6	
0564	PZA LE CORBUSIER	6	
0562	VIA LE VIGNOLE	6	
0243	VIA LEGA SILVESTRO	6	
0549	VIA LEIDA	6	
0602	VIA LENNON JOHN	6	
0244	VIA LEOPARDI GIACOMO	5	
0245	VIA LEVANTINA	4-5*	
0250	VLO LEVANTINA (Vicolo)	5	
0246	VIA LEVANTINA 1' acc. mare	5	
0247	VIA LEVANTINA 2' acc. mare	5	
0248	VIA LEVANTINA 3' acc. mare	5	
0249	VIA LEVANTINA 4' acc. mare	5	
0613	VIA LIGURIA	5	
0251	VIA LIO MAGGIORE	6	
0252	VIA LIPPI FRA' FILIPPO	6	
0253	VIA LIVENZA	5	
0474	VIA LOGHETTO	6	
0607	VIA LOMBARDIA	5	
0584	VIA LONCON	6	
0555	VIA LONGHENA BALDASSARRE	5	
0255	VIA LORCA FEDERICO GARCIA	5	
0256	VIA LOREDAN LORENZO	5	
0254	VIA LOTTO LORENZO	6	
0632	VIA LUIGI PIRANDELLO	6	
0548	VIA MAASTRICHT	6	
0575	VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA	6	
0560	VIA MAESTRALE	6	
0465	VIA MAGELLANO FERDINANDO	6	
0258	VIA MAMELI GOFFREDO	4-5*	
0259	VIA MAMELI G. 1' vicolo	5	
0260	VIA MANIN DANIELE	5	
0261	VIA MANTEGNA ANDREA	6	
0263	VIA MANZONI ALESSANDRO	5	
0262	PZA MANZONI ALESSANDRO (Piazza)	4	
0570	VIA MARCATO MONS. GIOVANNI	6	
0264	VIA MARCELLIANA	5	
0265	VIA MARCELLO LORENZO	5	
0266	PZA MARCONI GUGLIELMO (Piazza)	1	
0267	PZA MARINA (Piazza)	3	
0563	VIAL MARTIRI DELLE FOIBE	5	
0578	VIA MARZAIOLA	6	
0586	VIA MARZENEGO	6	
0587	VIA MASACCIO	6	

COD.	DENOMINAZIONE	CAT.	
0268	VIA MASCAGNI PIETRO	5	
0588	VIA MASOLINO	6	
0269	VIA MASSAUA	6	
0270	PZA MATTEOTTI GIACOMO (Piazza)	6	
0271	VIA MAUSA	6	
0272	PZA MAZZINI GIUSEPPE (Piazza)	1	
0273	VLO MAZZINI GIUSEPPE (Vicolo)	5	
0598	VIA MEAZZA GIUSEPPE	6	
0595	VIA MEDITERRANEO	6	
0275	VIA MELIDISSA	5	
0476	VIA MEUCCI ANTONIO	6	
0623	VIA MICHELE ALBORETO	6	
0276	VIA MICHETTI FRANCESCO PAOLO	6	
0278	ACC MILANO (Accesso)	5	
0277	PZA MILANO (Piazza)	2	
0280	VIA MINCIO	5	
0281	VIA MIOZZO	6	
0282	VIA MOCENIGO ALVISE	6	
0615	VIA DOMENICO MODUGNO	5	
0283	VIA MOGADISCIO	6	
0284	VIA MOLINATO	6	
0285	VIA MONACO	5	
0286	VIA MONTE GRAPPA	5	
0288	VIA MONTE NEVEGAL	5	
0287	VIA MONTELLO	5	
0289	VIA MONTEVERDI CLAUDIO	5	
0290	VIA MONTI VINCENZO	5	
0583	VIA MONTICANO	5	
0579	VIA MORETTA	6	
0577	VIA MORIGLIONE	6	
0459	VIA MORO ALDO	5	
0292	VIA MOROSINI FRANCESCO M.	5	
0485	VIA MURANO	6	
0293	VIA MURICI	5	
0641	VIA NATALIA GINZBURG	6	
0294	VIA NAUSICAA	5	
0295	VIA NAUTILI	5	
0296	VIA NAVIGATORI	5	
0297	VIA NEGRI ADA	5	
0299	VIA NELSON ORAZIO	5	
0300	PZA NEMBER TOMMASO (Piazza)	3	
0302	VIA NERVESA DELLA BATTAGLIA	5	
0303	VLO NERVESA DELLA BATTAGLIA (Vicolo)	5	
0528	VIA NERVI PIERLUIGI	6	
0304	VIA NETTUNO	5	
0305	VIA NIEVO IPPOLITO	4-5*	
0307	VIA NOVARO ANGIOLO SILVIO	6	
0308	VIA ODERZO	5	
0309	VIA OLANDA	5	
0486	VIA OLIVOLO	6	
0311	VIA ORIANI ALFREDO	5	
0313	PTA ORIENTE (Piazzetta)	5	
0312	VLE ORIENTE (Viale)	5	
0314	VLE ORIENTE 1' acc. mare (Viale)	5	
0315	VLE ORIENTE 2' acc. mare (Viale)	5	
0316	VLE ORIENTE 3' acc. mare (Viale)	5	
0317	VLE ORIENTE 4' acc. mare (Viale)	5	
0318	VLE ORIENTE 5' acc. mare (Viale)	5	
0319	VLE ORIENTE 6' acc. mare (Viale)	5	
0320	VLE ORIENTE 7' acc. mare (Viale)	5	
0321	VLE ORIENTE 8' acc. mare (Viale)	5	
0322	VLE ORIENTE 1' vicolo (Viale)	5	
0323	VIA ORSEOLO PIETRO	5	
0324	VIA ORSINI NICOLO'	5	
0460	VIA ORTIZ FERNANDO	6	
0325	VIA PACINOTTI ANTONIO	5	

COD.	DENOMINAZIONE	CAT.	
0513	VLE PADANIA (Viale)	5	
0326	VIA PADOVA	5	
0493	VIA PAGANINI NICOLO'	6	
0327	VIA PALLADIO ANDREA	5	
0328	VIA PALMA IL VECCHIO	6	
0329	VIA PANTIERA	6	
0539	VIA PAPA LUCIANI	5	
0330	VIA PARCO RIMEMBRANZA	5	
0331	VIA PARTECIPAZIO ANGELO	5	
0332	PTA PARTIGIANI D'ITALIA (Piazzetta)	6	
0333	VIA PASCOLI GIOVANNI	6	
0334	VIA PASSARELLA DI SOTTO	6	
0335	VIA PAZIENTI	6	
0453	VIA PERON EVITA	6	
0526	VIA PESARONA	6	
0336	VIA PETRARCA FRANCESCO	6	
0337	VIA PETRONIA	5	
0338	VIA PIAVE NUOVO	6	
0340	VIA PIAVE VECCHIO	6	
0339	RIV PIAVE VECCHIO (Riviera)	6	
0600	P.LE PICCHI ARMANDO	6	
0612	VIA PIEMONTE	5	
0341	VIA PIEVE DI SOLIGO	5	
0342	VIA PIGAFETTA ANTONIO	5	
0343	VIA PINDEMONTE IPPOLITO	5	
0344	VIA PINEDA	6	
0601	VIA PIOLA SILVIO	6	
0351	VIA PIRAMI	6	
0352	VIA PISANI VETTORE	5	
0354	VLE PO (Viale)	5	
0568	VIA POLICEK ALDO	6	
0464	VIA POLO FRANCESCO	5	
0353	VIA POLO MARCO	5	
0356	VIA PORDENONE	5	
0355	VIA POSSAGNO	5	
0357	VIA POSTESELLE	6	
0634	VIA PRIMO LEVI	6	
0358	PZA PRIMO MAGGIO (Piazza)	6	
0359	VIA PROMETEO	5	
0360	VIA PUCCINI GIACOMO	5	
0362	VIA RAGUSA	5	
0605	VIA RAMAZZINA TAURMINA	5	
0585	VIA REGHENA	6	
0535	VIA REICHEGGER PETER	6	
0364	VIA RIALTO	5	
0537	PZA RIVOALTO	5	
0597	VIA ROCCO NEREO	6	
0365	VIA ROMA DESTRA	5-6*	
0366	VIA ROMA SINISTRA	6	
0629	VIA ROMEO NICOLA	6	
0461	VIA ROMERO OSCAR	6	
0559	PZA ROSA DEI VENTI	6	
0566	VIA ROSSI ALDO	5	
0368	VIA ROSSINI GIOACCHINO	5	
0369	VIA ROTTERDAM	5	
0626	VIA ROVIGO	5	
0370	VIA RUSTI	6	
0371	VIA SABA UMBERTO	5	
0372	VIA SACCA	6	
0373	VIA SACILE	5	
0374	VIA SALSÌ	6	
0375	VIA SAN DONA' DI PIAVE	5	
0376	VIA SAN MARCO	6	
0377	VIA SAN PIO X	6	
0545	VIA SANSOVINO JACOPO	5	
0536	VIA SANT ANDREWS	6	

COD.	DENOMINAZIONE	CAT.	
0557	VIA SANTA CRISTINA	5	
0378	VIA SANT'ANTONIO	6	
0488	VIA SANT'ANTONIO 1° VIC.	6	
0489	VIA SANT'ANTONIO 2° VIC.	6	
0490	VIA SANT'ANTONIO 3° VIC.	6	
0491	VIA SANT'ANTONIO 4° VIC.	6	
0525	VIA SANTA MARIA DI PIAVE	6	
0379	VIA SARPI FRA PAOLO	5	
0569	VIA SASSARO PIETRO	6	
0380	VIA SAURO NAZARIO	6	
0381	VIA SAVORGNAN GIULIO	5	
0606	VIA SCAGLIONE FRANCO	5	
0544	VIA SCAMOZZI VINCENZO	5	
0565	VIA SCARPA CARLO	5	
0561	VIA SCIROCCO	6	
0382	VIA SELGHERA	6	
0383	VIA SERENISSIMA	5	
0642	VIA SIBILLA ALERAMO	6	
0385	RIV SILE (Riviera)	6	
0387	VIA STELLE MARINE	5	
0388	VIA SVEVO ITALO	5	
0390	VIA TAGLIAMENTO	5	
0521	VIA TAGLIO DEL RE	6	
0391	LGO TEMPINI (Largo)	5	
0616	PZA TENCO LUGI	5	
0392	VIA TEVERE	5	
0393	VIA TICINO	5	
0394	VIA TILBURG	5	
0395	VIA TINTORETTO	6	
0523	VIA TIRRENO	5	
0462	VIA TOBAGI WALTER	5	
0397	VIA TOMMASEO NICCOLO'	5	
0396	PZA TOMMASEO NICCOLO' (Piazza)	5	
0398	VIA TORCELLO	5	
0399	PZA TORINO (Piazza)	3	
0477	VIA TORRICELLI EVANGELISTA	6	
0611	VIA TOSCANA	5	
0469	VIA TOSCANELLI PAOLO	6	
0402	VIA TOSCANINI ARTURO	4-6*	
0401	VIA TOTI ENRICO	6	
0403	VIA TRAM	6	
0404	VIA TREDICI MARTIRI	5	
0405	VIA TRENTIN SILVIO	4	
0614	VIA TRENTINO ALTO ADIGE	5	
0406	PZA TRENTO (Piazza)	4	
0407	VIA TREVISO	5	
0408	PZA TRIESTE (Piazza)	4	
0409	VIA TRINACRIA	5	
0410	VIA TRINCHET	6	
0411	VIA TRITONE	5	
0625	VIA UDINE	5	
0413	VIA ULISSE	5	
0620	VIA UMBRIA	5	
0414	VIA UNGARETTI G.	5	
0415	VIA USODIMARE ANTONIOTTO	5	
0416	VIA UTRECHT	5	
0522	VIA VAL DI SOLE	6	
0417	VIA VALDOBBIADENE	5	
0610	VIA VALLE D'AOSTA	5	
0418	VIA VALSUGANA	6	
0419	VIA VANVITELLI G.	5	
0517	VIA VASARI GIORGIO	6	
0420	VIA VECELLIO TIZIANO	6	
0463	PTA VEGRO GIANRICCARDO (Piazzetta)	5	
0592	PZA VENEZIA	6	
0423	VLE VENEZIA (Viale)	5	

COD.	DENOMINAZIONE	CAT.	
0424	VLE VENEZIA 1' acc. mare (Viale)	5	
0425	VLE VENEZIA 2' acc. mare (Viale)	5	
0426	VLE VENEZIA 3' acc. mare (Viale)	5	
0427	VLE VENEZIA 4' acc. mare (Viale)	5	
0428	VIA VENIER SEBASTIANO	5	
0429	VIA VENTiquattro Maggio	4-6*	
0430	VIA VERDI GIUSEPPE	4	
0431	VIA VERGA GIOVANNI	5	
0627	VIA VERONA	5	
0499	VIA VERONESE PAOLO	6	
0432	VIA VESPUCCI AMERIGO	5	
0433	VIA VICENZA	5	
0434	VIA VICENZA 1' vicolo	5	
0435	VIA VICENZA 2' vicolo	5	
0640	VIA VIRGINIA WOLF	6	
0421	VIA VITTORIO VENETO	5	
0422	ACC VITTORIO VENETO (Accesso)	5	
0467	VIA VIVALDI ANTONIO	6	
0438	VIA VOLTA A. 1' vicolo	5	
0439	VIA VOLTA A. 2' vicolo	5	
0440	VIA VOLTA A. 3' vicolo	5	
0441	VIA VOLTA A. 4' vicolo	5	
0442	VIA VOLTA A. 5' vicolo	5	
0443	VIA VOLTA A. 6' vicolo	5	
0444	VIA VOLTA A. 7' vicolo	5	
0445	VIA VOLTA A. 8' vicolo	5	
0446	VIA VOLTA A. 9' vicolo	5	
0436	VIA VOLTA ALESSANDRO	5	
0437	PTA VOLTA ALESSANDRO (Piazzetta)	2	
0447	VIA ZANELLA GIACOMO	5	
0448	VIA ZARA	5	
0449	VIA ZENO CARLO	5	
0450	VIA ZUCCARINI	6	
	PARCHEGGIO AQUALANDIA	5	
	PARCHEGGIO AURORA	5	
	PARCHEGGIO VERGA	5	
	PARCHEGGIO BRESCIA	5	
	PARCHEGGIO VOLTA	5	
	PARCHEGGIO DRAGO	6	
	PARCHEGGIO GORIZIA	5	
	PARCO "CA' SILIS"	6	
	PARCO "DEI CIGNI"	6	
	PARCO "GRIFONE"	5	
	PARCO "PEGASO"	5	
	PARCO "PINETA"	5	

ANNOTAZIONI:


*** ELENCO DELLE VIE DIVISE IN PIU' CATEGORIE**

- VIA ALEARDI:	Cat. 4 da incrocio di piazza Mazzini a incrocio con via Aquileia
- VIA CIGNO BIANCO:	Cat. 5 da fronte mare a incrocio di viale Belgio
- VIA DANIMARCA:	Cat. 4 da incrocio di piazza Milano a incrocio del 3° vicolo di via Danimarca
- VIA DONIZETTI:	Cat. 4 da piazza Kennedy a incrocio con via XXIV Maggio
- VIA LEVANTINA:	Cat. 4 da incrocio di via Olanda a piazza Milano
- VIA MAMELI:	Cat. 4 da piazza Marconi a piazza Drago
- VIA NIEVO:	Cat. 5 da incrocio di via Vicenza a incrocio di via Pindemonte
- VIA ROMA DESTRA:	Cat. 6 da Jesolo Centro a incrocio con via Mameli
- VIA TOSCANINI:	Cat. 4 da incrocio con via C. Battisti al civico n. 17 della medesima via
- VIA XXIV MAGGIO:	Cat. 4 sul piazzale antistante l'entrata del cimitero

COMUNE DI JESOLO
PROVINCIA DI VENEZIA

**DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

Arredi strutturati - dehor su suolo pubblico



PARTE I CRITERI GENERALI

Art. 1 Definizione di DEHOR

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, in attuazione del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato assoggettato a uso pubblico) con la realizzazione di *DEHOR* ad uso ristoro annessi ad attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di potenziare la qualità degli stessi con adeguati spazi.

Art. 2 Descrizione e normativa del DEHOR

1. Per *DEHOR* si intende un insieme di elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, caratterizzato da copertura, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
2. Ai fini del presente disciplinare si ha occupazione di suolo pubblico quando il concessionario occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc quali pedane, tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere ecc e con relative strutture di copertura.
3. La copertura potrà essere in tela o altro materiale leggero di colore non trasparente (tinta chiara-bianco o affini come norma generale, eccezioni sono solo ammesse dalla Giunta Comunale). La struttura di supporto, con montanti sottili dovrà essere in materiale metallico o comunque resistente. Le chiusure perimetrali, in materiali esclusivamente trasparenti (plastica, plexiglass o altro), potranno essere completamente apribili e asportabili nel periodo estivo. Tali chiusure potranno essere composte da due parti:
 - la prima da terra in sostegno rigido trasparente;
 - la seconda con tenda avvolgibile a caduta verticale o in alternativa a pezzo unico comunque trasparente e apribile;

L'altezza lorda massima non dovrà superare i 350 cm.

Il supporto a pavimento dovrà essere in materiale asportabile (tavolato o altro) con possibilità di rimozione e ripristino della pavimentazione esistente una volta rimossa la struttura DEHOR.

PARTE II
CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON DEHOR

Art. 3
Criteri di collocazione

1. Sono legittimati all'ottenimento della concessione soltanto i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per i quali è consentita la consumazione al tavolo e i titolari di esercizi in cui l'attività di somministrazione è prevalente.
2. L'occupazione di suolo pubblico con DEHOR deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario e in ogni caso su aree che, per essere utilizzate a DEHOR, dall'ingresso dell'esercizio cui è annesso, non comportano l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli.
3. Non è consentito installare dehor o parti di esso a contatto con edifici (eccezione sono ammesse ad esclusiva decisione della Giunta Comunale).
4. Nella realizzazione e collocazione dei DEHOR vanno osservati i seguenti criteri:
 - a) in prossimità di incrocio di strade ove è ammesso il pubblico transito veicolare il DEHOR non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) e deve rispettare un arretramento dall'intersezione non inferiore alla metà della profondità dello spazio di occupazione, con un minimo di metri 1,50;
 - b) l'area occupata dal DEHOR non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
 - c) la posizione dei DEHOR deve garantire l'accessibilità pedonale e carraia agli edifici e quindi non è consentita la loro collocazione di fronte agli ingressi carrai e pedonali;
 - d) l'installazione di DEHOR deve rispettare gli spazi liberi destinati a "Percorsi da riservare al pubblico transito pedonale, veicolare, di emergenza e di servizio";
 - e) non è consentito installare DEHOR sul lato della strada opposto a quello dove si trova l'esercizio di somministrazione del richiedente, salvo che la strada si trovi in un'area pedonalizzata o in Zona a Traffico Limitato;

Art. 4
Criteria di realizzazione

1. Elementi di arredo. Gli elementi di arredo quali tavoli, sedie e panche devono essere realizzati con materiali e finiture di buona qualità. La Giunta può valutare appositi piani di arredo proposti da pubblici esercizi coinvolti nelle stesse aree di interesse.
2. Elementi di delimitazione:
 - a) per elemento di delimitazione si intende qualsiasi manufatto atto a individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico. Tali manufatti vengono utilizzati per evitare che persone o cose fuoriescano dall'area data in concessione, in modo disordinato o pericoloso oppure a scopo ornamentale.
 - b) le tipologie previste possono essere fioriere o recinzioni tipo pannelli paravento o simili. La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali tra loro anche in presenza di occupazione di due aree distinte da parte dello stesso concessionario.
 - c) le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico. Se costituite da uno o più telai accostati, devono avere montanti a sezione contenuta e gli eventuali pannelli di completamento devono essere prevalentemente trasparenti
 - d) l'altezza massima delle fioriere, comprensive delle essenze a dimora deve essere di cm. 120 calcolata dalla quota della pavimentazione esterna.
3. Riscaldamento. Per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati irradicatori di calore purché siano conformi alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 5 Deroghe

1. Al fine di garantire coerenza con il contesto ambientale e/o al fine di incentivare l'appetibilità commerciale di singole piazze o contesti, la Giunta può approvare specifici piani di occupazione mediante DEHOR, suggerendo alcune caratteristiche tipologiche, costruttive e cromatiche per migliorarne la qualità architettonica.

PARTE III
PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL TITOLO CONCESSORIO

Art. 6
Titolo concessorio

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un DEHOR dovrà ottenere dal Comune preventiva Concessione di Occupazione di suolo pubblico secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli.
2. Il titolo ad occupare suolo pubblico per l'installazione di DEHOR ha una durata massima complessiva di 364 giorni, per ogni anno solare, calcolati a far data dal primo rilascio. Qualora la richiesta di nuova concessione sia conforme a quella precedentemente rilasciata la documentazione è da intendersi sostituita con autocertificazione che attesti la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari.

Art. 7
Procedura rilascio concessione per Dehor

1. La realizzazione dei DEHOR mediante arredi strutturati è subordinata al provvedimento concessorio abilitante l'occupazione di suolo.
2. Il richiedente dovrà comunicare all'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Jesolo la relativa SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività e rispettare tutte le norme in materia di tutela paesaggistica.
3. La domanda per il rilascio del titolo concessorio di cui al presente articolo deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a) Domanda in bollo presentata in modalità telematica attraverso il SUAP del Comune di Jesolo;
 - b) Elaborati grafici e relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative dello strumento urbanistico comunale.
 - c) Documentazione fotografica a colori (formato minimo cm. 10 x13) del luogo dove il DEHOR deve essere inserito (ammesse fotografie da negativo o da computer con stampa laser);
 - d) Cauzione a garanzia della manutenzione e/o della messa in pristino dell'area pubblica definita dall'U.O. Entrate Tributarie - Ufficio C.O.S.A.P.;
 - e) Atto d'impegno unilaterale contenente le seguenti condizioni:
 - l'impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato secondo le modalità previste dall'atto autorizzatorio;
 - obbligo di adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e pulizia degli spazi per tutta la durata dell'occupazione
 - provvedere a propria cura e spese ad evidenziare l'esatta delimitazione dell'occupazione autorizzata mediante l'apposizione di idonei segni distintivi (ad esempio borchie) dei quali dovrà essere fornita congrua illustrazione nella relazione tecnica ed elaborati grafici;
 - impegno alla rimozione dei manufatti e dell'occupazione entro 30 gg. dalla data di cessata attività;
 - impegno in ogni caso alla rimozione dei manufatti e dell'occupazione entro i termini di validità nel caso di mancato rinnovo;
 - impegno alla rimozione dei manufatti qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità;
 - impegno di rimessa in pristino del suolo nello stato originario;
 - impegno a non destinare il DEHOR e/o i relativi spazi ad usi diversi da quelli richiesti e autorizzati dal Comune di Jesolo;
 - assunzione di responsabilità da parte del concessionario di qualsiasi danno o molestia, arrecati a terzi per effetto dell'occupazione;
 - comunicare tempestivamente all'ufficio competente la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante o dell'amministratore del condominio, nel caso in cui la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
 - comunicare all'ufficio Lavori Pubblici, almeno 10 giorni prima, la data di installazione della struttura

dehor al fine di consentire eventuale sopralluogo;

- custodire all'interno dell'esercizio commerciale l'atto di concessione e la planimetria dell'occupazione ad esso inerente o copie autentiche degli stessi rilasciate dall'ufficio competente;
- accettare le eventuali condizioni che l'Amministrazione comunale dovesse prescrivere a salvaguardia e tutela di terzi e della proprietà comunale;
- accettare le decisioni della Pubblica Amministrazione, che possono riguardare la modifica o la rimozione della struttura a scopo di pubblica utilità;
- assicurare la pulizia del plateatico per non favorire la moltiplicazione dei parassiti;
- versamento del canone;

4. In occasione di rinnovo della domanda di occupazione del suolo ed aree pubbliche, ove il DEHOR sia quello già autorizzato in modo conforme al presente disciplinare, il titolare dell'esercizio dichiara la totale conformità del DEHOR a quello precedentemente autorizzato non dovendo produrre la documentazione fornita in prima istanza ad eccezione della richiesta di rinnovo bollo.

Art. 8 Rinvio

1. Per tutti gli aspetti non disciplinati e per le prescrizioni generali inerenti l'istituto del canone Dehor si applicano le disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, comprensive della disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle norme contenute nel presente disciplinare.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ARTE DI STRADA

TITOLO I

ART. 1 – Principi

1. Il Comune di Jesolo promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte assicurandone e sostenendone tutte le forme di espressione, valorizzando le vocazioni e i talenti, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto cittadino.

ART. 2 – Ambito e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per lo svolgimento dell'arte di strada su suolo pubblico e privato aperto al pubblico, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca dei titoli concessori per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Ai fini del presente regolamento per "suolo pubblico" si intendono le aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Per "suolo privato aperto al pubblico" si intendono le aree e gli spazi di proprietà privata soggetti a pubblico transito, ovvero dei quali la generalità dei cittadini fa uso di fatto senza munirsi di preventivi permessi da parte dei rispettivi proprietari.
4. Non viene autorizzato lo svolgimento, su area pubblica e su aree private aperte al pubblico, di tutte quelle attività dirette a speculare sull'altrui credulità o pregiudizi (indovini, cartomanti, chiromanti, esorcismi e simili), delle attività di costruzione e di vendita di oggetti vari (bigiotteria, vetrai, ceramisti, bambole, fiori di stoffa, ecc.), nonché di tutte le attività non rientranti tra le fattispecie previste dal presente regolamento (fotografi con posteggio fisso, mangiafuoco, esibizioni che comportino musica amplificata ecc.).
5. Sono, altresì, vietate tutte quelle attività che comportino pericolo o comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo da valutarsi da parte del Comune in relazione al caso concreto o a esigenze contingenti.

ART. 3 – Definizione dell'Arte di Strada

1. Per arte di strada sono da intendersi tutte le attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, nel senso più ampio e libero, esercitate in spazi aperti al pubblico. Nello specifico, il presente regolamento distingue l'arte di strada in "espressioni artistiche di strada" e "mestieri artistici di strada".
2. Sono considerate "espressioni artistiche di strada" tutte le attività che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte.
3. Sono considerate "mestieri artistici di strada" le attività finalizzate alla produzione e offerta al pubblico delle opere a carattere espressivo frutto dell'ingegno creativo di chi le propone.

TITOLO II

ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA

ART. 4 - Definizione

1. Per espressioni artistiche di strada s'intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, in relazione a manifestazioni artistiche come, ad esclusivo titolo di esempio, quelle di: musicisti, ritrattisti, madonnari, pittori, acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, statue viventi, mimi, fachiri, burattinai, danzatori, onemanband, street-band, dream painter.
2. L'attività artistica di strada, esercitata allo scopo di divertire e intrattenere i passanti, e il cui compenso è lasciato alla libera offerta del pubblico, non è soggetta all'art. 69 del R.D. n. 773/1931 TULPS. Per attività artistica di strada s'intende l'attività spettacolare svolta sul territorio senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di minimi strumenti ad uso esclusivo degli artisti.
3. Le espressioni artistiche di strada sono esercitate sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento. Per motivi di pubblico interesse, la polizia locale può disporre la cessazione dell'esibizione o lo spostamento dell'artista di strada in altro luogo.

ART. 5 - Disposizioni

1. Le espressioni artistiche di strada sono consentite secondo quanto previsto dal presente Regolamento nelle aree individuate nell'allegato G. Eventuali modifiche ovvero integrazioni del citato elenco potranno essere definite successivamente mediante deliberazione di Giunta Comunale, anche con riferimento a individuazioni temporanee a sostegno di specifici progetti di promozione della cultura e della città.
2. All'interno delle aree di cui al comma 1 del presente articolo sono individuate, con caratteri di ricettività diversi, le postazioni per le espressioni artistiche di strada.
3. In ogni caso gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni e non potranno svolgere la loro attività davanti le entrate di chiese, istituti bancari, sedi delle forze dell'ordine e di pronto intervento e in occasione di celebrazioni di manifestazioni pubbliche, religiose, di culto, politiche, comiziali e similari. Ai suonatori e cantanti è vietato esercitare in prossimità degli ingressi dei pubblici esercizi di somministrazione (ristoranti, pizzerie, bar e similari).
4. L'Amministrazione comunale, in particolari condizioni di necessità e urgenza, ovvero per la presenza di eventi e manifestazioni particolari, può in ogni momento apportare modifiche temporanee e/o limitazioni alle condizioni generali di esercizio delle attività artistiche di strada definite nel presente Regolamento.
5. Il periodo di esercizio dell'attività di arte di strada è compreso tra la data di entrata in vigore dell'isola pedonale serale e la data di cessazione della stessa.
6. L'orario di svolgimento dell'attività comincia con l'orario di inizio della Z.T.L. serale e termina alle ore 2,00 e comunque non oltre l'orario della Z.T.L. per ritrattisti, caricaturisti e per le altre attività non rumorose, mentre deve terminare entro gli orari previsti nel Regolamento di Polizia Municipale per le attività rumorose (musicisti, ecc.).

ART. 6 – Presentazione delle domande

1. La durata dell'assegnazione per ogni singolo artista per lo svolgimento delle attività previste nell'art. 4, comma 1, può variare, da un minimo di 1 a un massimo di 7 giorni consecutivi. Dette attività possono essere esercitate nello stesso luogo per un periodo di tempo giornaliero non superiore alla durata della Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato) e comunque per non più di 7 volte in un mese nella medesima postazione.
2. Gli spazi e i giorni di esibizione devono essere prenotati dal richiedente inoltrando Dichiarazione di Attività Artistica nella quale dovranno essere specificati i propri dati personali, i nomi degli eventuali altri componenti del gruppo artistico, la tipologia e le modalità di esecuzione della propria attività. Per le prenotazioni successive, sempre nello stesso anno, verrà fatto riferimento alla Dichiarazione di Attività Artistica.
3. A fronte di regolare prenotazione da parte dell'artista o del gruppo, in considerazione delle richieste dei medesimi, degli spazi disponibili e delle relative caratteristiche ambientali, della tipologia dell'attività proposta, l'U.O. Tributi assegna agli artisti di strada specifici spazi per lo svolgimento della loro attività

artistica.

4. Le prenotazioni devono essere effettuate con un anticipo non superiore ai 30 giorni e non inferiore ai 3 giorni dalla data in cui si intende occupare.
5. Le prenotazioni successive alla Dichiarazione di Attività Artistica sono possibili per tutto il periodo in cui è in vigore la ZTL con una frequenza massima di una richiesta ogni 15 giorni.
6. L'esercizio dell'attività artistica di strada non implica specifici requisiti professionali in capo a coloro che lo intraprendono.
7. La Dichiarazione di Attività Artistica e le prenotazioni degli spazi sono presentate dagli artisti online sul portale del Comune di Jesolo nell'area dedicata e verranno gestite da un unico sistema informatizzato che consenta la prenotazione con la massima accessibilità e possibilità di esprimere preferenze di postazione e giorni di occupazione nonché per il cittadino o visitatore di conoscere tramite consultazione sul sito del Comune luoghi e orari delle attività artistiche.
8. In caso di Artisti con età superiore ai 65 anni oppure in presenza di handicap accertati è possibile presentare istanza scritta in forma cartacea direttamente all'ufficio Protocollo del Comune. Per la priorità di presentazione, anche rispetto a quelle inviate in forma telematica, farà fede la data, il numero e l'ora di ricezione al Protocollo.

ART. 7 – Obblighi del Concessionario

1. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse: è consentita l'occupazione con quanto strettamente necessario allo spettacolo.
2. Non è consentito il montaggio di strutture atte ad accogliere il pubblico, né il posizionamento di sedie, panche, coperture, palchi, ecc.
3. Per qualsiasi tipologia di attività oggetto del presente Regolamento lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso, essendo l'assegnazione non trasferibile a terzi. L'attività artistica per la quale lo spazio è stato assegnato dovrà essere esercitata direttamente dal richiedente o dalle persone che in sede di Dichiarazione di Attività Artistica sono state indicate quali componenti del gruppo artistico.
4. Le espressioni artistiche di strada sono esercitate liberamente, nei limiti del presente regolamento e nelle aree individuate, assicurando:
 - il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
 - la normale circolazione stradale e pedonale;
 - gli accessi alle abitazioni e alle attività;
 - la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi presenti;
 - di non ledere l'immagine della località e gli interessi della collettività locale.
5. In caso di esercizio di attività artistiche con utilizzo di fuoco o di fiamme libere o di effetti pirici e di oggetti infuocati, l'artista deve necessariamente mantenere una distanza di sicurezza di almeno 5 metri dal pubblico; deve garantire la presenza di teli ignifughi e di un estintore, nonché osservare le misure di protezione e di sicurezza dovute e richieste in relazione alla performance, al contesto urbano e alle distanze di sicurezza dal pubblico.
6. Nell'esercizio di tecniche di disegno sul suolo (madonnari) è vietato l'utilizzo di prodotti indelebili ed è richiesto l'utilizzo di prodotti rimovibili dall'acqua piovana e che comunque non danneggino il piano di calpestio. Lo stesso potrà essere svolto su teli amovibili.
7. Non è consentito l'uso d'impianti di amplificazione che necessitino, per l'alimentazione e il funzionamento, dell'allaccio alla rete elettrica o a un generatore a motore. L'uso di strumenti musicali è consentito purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive e non superino i livelli di rumorosità consentita dalla normativa vigente in materia.
8. L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, del mantenimento della pulizia dello spazio concesso in uso, di eventuali danneggiamenti al piano di calpestio o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.
9. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, ticket o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.
10. Il passaggio a cappello tra il pubblico della figura di artista non è in contrasto con il precedente comma 9.
11. Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o che arrechino disturbo della pubblica quiete, nonché quelle che prevedano l'utilizzo o l'esposizione di animali.

ART. 8 – Modalità di occupazione

1. Ogni artista di strada non potrà esibirsi:
 - nella stessa serata in aree diverse;
 - per più di sette giorni nel corso dello stesso mese nella stessa area;
 - nella stessa area e nello stesso giorno in concomitanza con altri Artisti che svolgano la stessa attività.
2. Le comunicazioni di prenotazione vengono esaminate in base all'ordine cronologico di ricevimento.
3. In caso siano presentate più istanze per la medesima area e per il medesimo arco temporale le stesse verranno accolte in base all'ordine cronologico di presentazione.
4. L'artista o il gruppo sono tenuti ad avere con sé e ad esibire su richiesta degli organi accertatori, durante tutto il periodo di esercizio dell'attività, il documento di conferma dell'assegnazione della postazione, anche in formato digitale.
5. L'Amministrazione comunale resta sollevata e indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche di strada con particolare riferimento a eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone, e nei casi in cui i danni siano conseguenti alla violazione delle prescrizioni del presente Regolamento.
6. Le attività si svolgono:
 - tenendo comportamenti di prudenza e di perizia;
 - sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a sé stessi, a cose o persone, compresi quelli causati alla proprietà pubblica;
 - senza alcuna attività di esercizio del commercio ambulante;
 - senza occupazione permanente dello spazio utilizzato a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili.
7. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti.

TITOLO III MESTIERI ARTISTICI DI STRADA

ART. 9 - Definizione

1. Per opera d'ingegno a carattere creativo s'intende la realizzazione di un'opera frutto della propria creatività potenzialmente tutelata dalla L. n. 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", la cui offerta viene effettuata direttamente in loco dall'autore.
2. E' ammessa l'occupazione del suolo pubblico, esclusivamente negli spazi indicati al successivo art. 10, comma 1, del presente regolamento, per la realizzazione ed esposizione delle proprie opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo quali disegni, quadri, pitture, ritratti e per l'esercizio di prestazioni estemporanee a carattere artistico-espressivo. In questa categoria rientrano gli scultori, i caricaturisti, i pittori e similari.
3. Non è ammessa l'occupazione di spazi e delle aree private soggette a pubblico passaggio per le attività di costruzione e offerta al pubblico di oggetti artigianali vari, che non siano opera del titolare dell'assegnazione (bigiotteria, vetrai, ceramisti, oggetti in legno, bambole, fiori di stoffa, ecc.).
4. E' vietata l'esposizione e l'offerta di opere di qualsiasi natura che sono lesive del pubblico decoro, della pubblica decenza e dell'immagine cittadina.

ART. 10 - Disposizioni

1. I mestieri artistici di strada, come sopra definiti, sono consentiti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, nelle aree individuate nell'allegato G del regolamento per l'applicazione del canone unico di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione ed esposizione pubblicitaria.
2. Eventuali modifiche ovvero integrazioni del presente elenco potranno essere definite successivamente mediante deliberazione di Giunta Comunale, anche su istanza di parte, anche con riferimento a individuazioni temporanee a sostegno di specifici progetti di promozione della cultura e della città.
3. Gli autori di opere d'ingegno potranno effettuare le prenotazioni degli spazi secondo le modalità previste all'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 11 – Obblighi del Concessionario

1. Gli autori di opere d'ingegno di cui all'art. 9 devono offrire al pubblico esclusivamente le opere realizzate, anche sul posto, dagli assegnatari degli spazi, esponendo altresì il valore minimo finale della prestazione.
2. L'assegnazione degli spazi dà diritto a:
 - offrire al pubblico quadri, ritratti, tele e piccoli oggetti d'artigianato realizzati esclusivamente dall'artista titolare dello spazio;
 - tenere presso il suolo assegnato in uso gli strumenti e attrezzature necessarie all'attività medesima.
3. L'attività permessa può essere svolta esclusivamente dalla persona alla quale lo spazio è assegnato, che può farsi coadiuvare da un familiare o altra persona indicata all'atto della prenotazione e successivamente indicata nel documento di conferma di assegnazione dell'area di occupazione, anche in formato digitale.
4. In caso di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, la zona interessata dovrà essere lasciata libera.
5. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi o patrocinati dal Comune potranno essere previste specifiche deroghe al presente regolamento da approvare con deliberazione di Giunta Comunale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORE

ART. 12 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si applica agli artisti che esercitano l'arte di strada così come definita dagli articoli precedenti e a chi offre al pubblico o espone le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, anche realizzate nel corso dello svolgimento dell'attività di arte di strada.
2. Gli orari di svolgimento delle attività di arte di strada (espressioni artistiche di strada e manifestazioni di opere d'ingegno) saranno definiti nella comunicazione di conferma, nel rispetto in ogni caso delle disposizioni vigenti durante il periodo di ZTL.
3. Il presente regolamento non si applica:
 - agli artisti di strada che operano in locali o aree private non soggette al pubblico passaggio;
 - alle attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, trattenimenti musicali, ecc.), alle bande musicali e agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;
 - alle attività di commercio su area pubblica in quanto rientrante in specifica normativa;
 - alle attività che manchino di una specifica connotazione artistica;
 - alle attività che rivestano per la forma della loro organizzazione caratteristiche di mera vendita, anche se di opere del proprio ingegno;
 - agli artigiani che effettuano la vendita su area pubblica dei loro prodotti;
 - agli artigiani che svolgono su area pubblica attività di prestazione di servizi (arrotino, ombrellaio, lustrascarpe, ecc.);
 - a chiunque effettui, a qualunque titolo e in qualsiasi forma, anche senza fini di lucro, l'offerta al pubblico o la cessione di prodotti diversi da quelli derivanti dal proprio ingegno.
4. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi o patrocinati dal Comune potranno essere previste specifiche deroghe al presente regolamento con deliberazione di Giunta comunale.
5. Il Sindaco, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, con propria ordinanza può vietare temporaneamente l'arte di strada ovvero introdurre ulteriori limiti, condizioni e modalità al suo esercizio, nonché disporre limitazioni e/o condizioni alla vendita di opere dell'ingegno a carattere creativo per contemperare la valorizzazione dell'espressione artistica con le esigenze contingenti urgenti della collettività.


ART. 13 – Disposizioni finali

1. Per tutti gli aspetti non disciplinati nel presente Regolamento e per le prescrizioni generali inerenti alla disciplina delle "espressioni artistiche di strada" e dei "mestieri artistici di strada" si applicano le

disposizioni contenute nel “Regolamento per l’applicazione del canone unico di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione ed esposizione pubblicitaria”, comprensive della disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle norme contenute nel presente Regolamento.


PIAZZA AURORA - (occupazioni suolo pubblico promozionali o movimenti politici mq 3,00 x mq 3,00 -)

(lato Sud-Est)




PIAZZA AURORA - (occupazioni suolo pubblico promozionali o movimenti politici mq 3,00 x mq 3,00 -)

(lato Nord-Ovest)



PIAZZA BRESCIA - (occupazioni suolo pubblico promozionali o movimenti politici mq 3,00 x mq 3,00 -)



PIAZZA CARDUCCI - (occupazioni suolo pubblico promozionali o movimenti politici mq 3,00 x mq 3,00 -)




PIAZZA DEL GRANATIERE - (occ. suolo pubblico promozionali o movimenti politici mq 3,00 x mq 3,00 -■)



PIAZZA I MAGGIO - (occupazioni suolo pubblico promozionali o movimenti politici mq 3,00 x mq 3,00 - ■)




PIAZZA INTERNAZIONALE - (occup. suolo pubblico promoz. o mov. politici mq 3,00 x mq 3,00 -)



PIAZZA MARCONI - (occupazioni suolo pubblico promozionali o movimenti politici mq 3,00 x mq 3,00 -)



PIAZZA MARINA - (occupazioni suolo pubblico promozionali o movimenti politici mq 3,00 x mq 3,00 -)




PIAZZA MATTEOTTI - (occupazioni suolo pubblico promozionali o movimenti politici mq 3,00 x mq 3,00 -)




PIAZZA MAZZINI - (occupazioni suolo pubblico promozionali o movimenti politici mq 3,00 x mq 3,00 -)



PIAZZA MILANO - (occupazioni suolo pubblico promozionali o movimenti politici mq 3,00 x mq 3,00 -)



PIAZZA NEMBER - (occupazioni suolo pubblico promozionali o movimenti politici mq 3,00 x mq 3,00 -)




PIAZZA TOMMASEO - (occupazioni suolo pubblico promozionali o movimenti politici mq 3,00 x mq 3,00 -)




PIAZZA TORINO - (occupazioni suolo pubblico promozionali o movimenti politici mq 3,00 x mq 3,00 -)




PIAZZA TRENTO - (occupazioni suolo pubblico promozionali o movimenti politici mq 3,00 x mq 3,00 -)




PIAZZA TRIESTE - (occupazioni suolo pubblico promozionali o movimenti politici mq 3,00 x mq 3,00 -)



PIAZZETTA CASA BIANCA - (occ. suolo pubblico promozionali o movimenti politici mq 3,00 x mq 3,00 -)



PIAZZETTA FARO - (occupazioni suolo pubblico promozionali o movimenti politici mq 3,00 x mq 3,00 -)



VIA TOSCANINI - (occupazioni suolo pubblico movimenti politici mq 3,00 x mq 3,00 - ■)



ALLEGATO E

Comune di JESOLO

TARIFE CANONE UNICO - Occupazione Permanente di suolo pubblico

ANNUALE										
Tipologia	Tipologia di occupazione	Tariffa standard	Coef. Tariffa	Coef. Tipologia	Categorie					
					I 1	II 0,90	III 0,82	IV 0,77	V 0,51	VI 0,26
1	tariffa ordinaria e pubblici esercizi	€ 40,00	0,60	1,000	€ 24,16	€ 21,72	€ 19,84	€ 18,58	€ 12,39	€ 6,19
2	esercizi commerciali in genere			0,667	€ 16,11	€ 14,49	€ 13,23	€ 12,39	€ 8,27	€ 4,13
3	parcheggi a pagamento a mezzo parcometri			0,250	€ 6,04	€ 5,43	€ 4,96	€ 4,64	€ 3,10	€ 1,55
4	parcheggi custoditi a pagamento			0,290	€ 7,01	€ 6,30	€ 5,75	€ 5,39	€ 3,59	€ 1,79
5	parcheggi a pagamento a mezzo dispositivi diversi			0,209	€ 5,05	€ 4,54	€ 4,15	€ 3,88	€ 2,59	€ 1,29
6	parcheggi riservati per residenti			0,670	€ 16,19	€ 14,55	€ 13,29	€ 12,45	€ 8,30	€ 4,14
7	taxi			0,331	€ 8,00	€ 7,19	€ 6,57	€ 6,15	€ 4,10	€ 2,05
8	impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia			0,670	€ 16,19	€ 14,55	€ 13,29	€ 12,45	€ 8,30	€ 4,14
9	spazi soprastanti e sottostanti il suolo			0,580	€ 14,01	€ 12,60	€ 11,50	€ 10,78	€ 7,19	€ 3,59
10	attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante			0,350	€ 8,46	€ 7,60	€ 6,94	€ 6,50	€ 4,34	€ 2,16
11	tipologie di occupazione non previste nella presente tabella			0,833	€ 20,13	€ 18,09	€ 16,52	€ 15,48	€ 10,32	€ 5,15
12	le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici			5,000	€ 120,80	€ 108,60	€ 99,18	€ 92,90	€ 61,97	€ 30,93

OCCUPAZIONI CON TARIFFA RIDOTTA D 1/4 (SOTTOSUOLO)										
Tipologia	Tipologia di occupazione	Tariffa standard	Coef. Tariffa	Coef. Tipologia	Categorie					
					I 1	II 0,90	III 0,82	IV 0,77	V 0,51	VI 0,26
					tariffa	tariffa	tariffa	tariffa	tariffa	tariffa
13	occupazioni con cavi, condutture, ecc, del sottosuolo effettuate da privati	10,00 €	€ 1,00	1,00	€ 10,00	€ 8,99	€ 8,21	€ 7,69	€ 5,13	€ 2,56
14	serbatoi			3,00	€ 30,00	€ 26,97	€ 24,63	€ 23,07	€ 15,39	€ 7,68

ALLEGATO E

Comune di JESOLO

TARIFE CANONE UNICO - Occupazione Temporanea di suolo pubblico

TEMPORANEA										
Tipologia	Tipologia di occupazione	Tariffa standard	Coef. Tariffa	Coef. Tipologia	Categorie					
					I 1	II 0,90	III 0,83	IV 0,78	V 0,53	VI 0,33
1	pubblici esercizi nel periodo dal 01 aprile al 30 settembre	€ 0,70	0,69	1,00	€ 0,48	€ 0,43	€ 0,40	€ 0,37	€ 0,25	€ 0,16
2	pubblici esercizi nel periodo dal 01 ottobre al 31 marzo			0,08	€ 0,04	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,02	€ 0,01
3	pubblici esercizi - strutture dehors			1,00	€ 0,48	€ 0,43	€ 0,40	€ 0,37	€ 0,25	€ 0,16
4	commercio al di fuori delle aree di mercato			1,67	€ 0,80	€ 0,72	€ 0,66	€ 0,62	€ 0,42	€ 0,26
5	estensione di esercizi commerciali ed in adiacenza agli stessi			0,67	€ 0,32	€ 0,29	€ 0,27	€ 0,25	€ 0,17	€ 0,10
6	mestieri girovaghi			1,67	€ 0,80	€ 0,72	€ 0,66	€ 0,62	€ 0,42	€ 0,26
7	parcheggi a pagamento a mezzo parcometri			0,25	€ 0,12	€ 0,11	€ 0,10	€ 0,09	€ 0,06	€ 0,04
8	parcheggi custoditi a pagamento			0,29	€ 0,14	€ 0,13	€ 0,11	€ 0,11	€ 0,07	€ 0,05
9	parcheggi a pagamento a mezzo dispositivi diversi			0,21	€ 0,10	€ 0,09	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,05	€ 0,03
10	parcheggi riservati per residenti			0,67	€ 0,32	€ 0,29	€ 0,27	€ 0,25	€ 0,17	€ 0,10
11	impalcature, ponteggi, cantieri e macchinari per l'attività edilizia, nonché occupazioni per lavori di manutenzione, riparazione, pulizia, dipintura e operazioni di trasloco			0,67	€ 0,32	€ 0,29	€ 0,27	€ 0,25	€ 0,17	€ 0,10
12	spazi soprastanti e sottostanti il suolo			0,58	€ 0,28	€ 0,25	€ 0,23	€ 0,22	€ 0,15	€ 0,09
13	lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico			1,33	€ 0,64	€ 0,57	€ 0,53	€ 0,49	€ 0,34	€ 0,21
14	manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, celebrative, religiose, assistenziali, beneficenza, previdenziali, culturali e da parte di associazioni di volontariato in genere quando non esonerate			0,41	€ 0,20	€ 0,18	€ 0,16	€ 0,15	€ 0,10	€ 0,06
15	attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante			0,45	€ 0,22	€ 0,19	€ 0,18	€ 0,17	€ 0,11	€ 0,07
16	manifestazioni ed iniziative sportive e dello spettacolo			0,50	€ 0,24	€ 0,22	€ 0,20	€ 0,19	€ 0,13	€ 0,08
17	fiere			0,67	€ 0,32	€ 0,29	€ 0,27	€ 0,25	€ 0,17	€ 0,10
18	mostre-mercato effettuate a cura di privati, associazioni o enti che assumono anche l'organizzazione collaterale relativa alle attività di commercio su aree pubbliche - Mercatini a Tema			0,21	€ 0,10	€ 0,09	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,05	€ 0,03
19	stand, gazebo e occupazioni in genere a scopo promozionale, non comportanti attività di vendita			3,33	€ 1,60	€ 1,44	€ 1,32	€ 1,24	€ 0,84	€ 0,52
20	stand, gazebo e occupazioni in genere a scopo promozionale, comportanti attività di vendita			8,33	€ 4,00	€ 3,60	€ 3,30	€ 3,10	€ 2,10	€ 1,30
21	parchi e centri commerciali per attività di intrattenimento, culturali, promozionali non comportanti attività di vendita aventi superficie superiore a mq 500,00.			0,04	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01
22	tipologie di occupazione non previste nella presente tabella			0,83	€ 0,40	€ 0,36	€ 0,33	€ 0,31	€ 0,21	€ 0,13

TARIFFE CANONE UNICO - Occupazione Temporanea di suolo pubblico - forfettarie**TEMPORANEA**

Tipologia	Tipologia di occupazione	Tariffa Forfettaria annua non frazionabile
1	Tariffa forfettaria attività pronto intervento	€ 345,00
1	Tariffa forfettaria Bike sharing a flusso libero	€ 14,00

ALLEGATO F

Comune di JESOLO

TARIFFE CANONE UNICO 2021 - Diffusione Messaggi pubblicitari Temporanea

Tipologia	Superficie		Durata		Tariffa standard	Coef	Ordinaria				Estiva				
	Min	Max	Min gg	Max gg			Opaca		Luminosa		Coef	Opaca		Luminosa	
							Coef	Tariffa finale	Coef	Tariffa finale		Tariffa	Coef	Tariffa	
Ordinaria	-	1,00			€ 0,70	0,0638	1,00	€ 0,04	2,00	€ 0,09	1,50	€ 0,07	2,50	€ 0,11	
	1,01	5,50					1,50	€ 0,07	3,00	€ 0,13	2,25	€ 0,10	4,12	€ 0,18	
	5,51	8,50					2,25	€ 0,10	3,75	€ 0,17	3,00	€ 0,13	4,88	€ 0,22	
	8,51	9.999,00					3,00	€ 0,13	4,50	€ 0,20	3,75	€ 0,17	5,63	€ 0,25	

Affissioni Dirette	-	1,00			€ 0,70	0,0638	1,00	€ 0,04	2,00	€ 0,09	1,50	€ 0,07	2,50	€ 0,11
	1,01	5,50					1,50	€ 0,07	3,00	€ 0,13	2,25	€ 0,10	4,12	€ 0,18
	5,51	8,50					2,25	€ 0,10	3,75	€ 0,17	3,00	€ 0,13	4,88	€ 0,22
	8,51	9.999,00					3,00	€ 0,13	4,50	€ 0,20	3,75	€ 0,17	5,63	€ 0,25

Veicoli esterni	-	1,00			€ 0,70	0,00638	0,50	€ 0,00	1,00	€ 0,00
	1,01	5,50					0,75	€ 0,00	1,50	€ 0,01
	5,51	8,50					1,13	€ 0,01	1,88	€ 0,01
	8,51	9.999,00					1,50	€ 0,01	2,25	€ 0,01

Pannelli luminosi	Superficie	
	Min	Max
C/proprio	0	1
	1,01	5,5
	5,51	8,5
	8,51	9999

Tariffa standard	Coef	Coef	Tariffa
€ 0,70	0,1000	1,00	€ 0,07
		1,00	€ 0,07
		1,00	€ 0,07
		1,00	€ 0,07

Estiva	
Coef	Tariffa
1,50	€ 0,11
1,50	€ 0,11
1,50	€ 0,11
1,50	€ 0,11

C/terzi	0	1
	1,01	9999
	5,51	8,5
	8,51	9999

€ 0,70	0,1967	1,00	€ 0,14
		1,00	€ 0,14
		1,00	€ 0,14
		1,00	€ 0,14

1,50	€ 0,21
1,50	€ 0,21
1,50	€ 0,21
1,50	€ 0,21

Proiezioni	Giorni	
	Min	Max
C/proprio	1	30
	31	365

Tariffa standard	Coef	Coef	Tariffa
€ 0,70	3,6857	1,00	€ 2,58
		0,50	€ 1,29

Estiva	
Coef	Tariffa
1,5	€ 3,87
1,5	€ 1,94

Pubblicità varia	Giorno		Superficie		Tariffa standard	Coef	Coef	Tariffa
	Min	Max	Min	Max				
Aeromobili	1	1			€ 0,70	40,0000	2,21	€ 61,97
Palloni Frenati	1	1					1,11	€ 30,99
Distribuzione volantini	1	1					0,09	€ 2,58
Fonica	1	1					0,28	€ 7,75
Striscioni stradali	15	15					0	1
	15	15	1,01	5,5	0,72	€ 20,15		
	15	15	5,51	8,5	1,08	€ 30,22		
	15	15	8,51	9999	1,44	€ 40,29		

Estiva	
Coef	Tariffa
1,5	€ 92,96
1,5	€ 46,49
1,5	€ 3,87
1,5	€ 11,63
1,5	€ 20,15
1,5	€ 30,23
1,34	€ 40,50
1,25	€ 50,36

Pubbliche affissioni	Giorno	
	Min	Max
Fino a mq 1,00	1	10
	5	5
Oltre a mq 1,00	1	10
	5	5

Tariffa standard	Coef	Coef	Tariffa
€ 0,70	1,6286	1	€ 1,14
		0,30	€ 0,34
€ 0,70	2,4429	1	€ 1,71
		0,30	€ 0,51

--	--

Pubbliche affissioni periodo estivo	Giorno	
	Min	Max
Fino a mq 1,00	1	10
	5	5
Oltre a mq 1,00	1	10
	5	5

Tariffa standard	Coef	Coef	Tariffa
€ 0,70	1,6286	1,5	€ 1,71
		0,45	€ 0,51
€ 0,70	2,4429	1,5	€ 2,57
		0,45	€ 0,77


PIAZZE ARTISTI DI STRADA

Allegato G)

PIAZZA T. NEMBER



PIAZZA MARINA



PIAZZA AURORA



PIAZZE ARTISTI DI STRADA

Allegato G)

PIAZZA G. MAZZINI



PIAZZE ARTISTI DI STRADA

Allegato G)

VIA A. BAFILE (angolo 22° acc. al mare)



PIAZZE ARTISTI DI STRADA

Allegato G)

PIAZZETTA A. VOLTA



PIAZZE ARTISTI DI STRADA

Allegato G)

PIAZZETTA CASA BIANCA



PIAZZA BRESCIA



PIAZZA G. CARDUCCI



PIAZZE ARTISTI DI STRADA

Allegato G)

VIA DANTE ALIGHIERI (incrocio via Dalmazia e via Dante Alighieri 7° acc. al mare)



PIAZZE ARTISTI DI STRADA

Allegato G)


VIA LEVANTINA (angolo via San Donà di Piave)



PIAZZA MILANO



PIAZZA TORINO



PIAZZA DEL GRANATIERE

